



Bruxelles, 1° marzo 2023
(OR. en)

6741/23

COPEN 50
DROIPEN 29
EVAL 2
JAI 200
CATS 12
EUROJUST 6
EJN 2

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Relazione finale sul 9° ciclo di valutazioni reciproche sugli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco nel settore della privazione o limitazione della libertà personale

In linea con l'articolo 2 dell'azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997, nella sua riunione del 21 novembre 2018 il comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ("CATS") ha deciso che il nono ciclo di valutazioni reciproche sarebbe stato dedicato al principio del riconoscimento reciproco.

Alla luce dell'ampiezza della gamma degli strumenti giuridici nel settore del riconoscimento reciproco e del loro ambito di applicazione, nella riunione del CATS del 12 febbraio 2019 si è convenuto che la valutazione si sarebbe concentrata sui seguenti strumenti di riconoscimento reciproco:

- decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ("MAE");
- decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ("pene detentive");

- decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ("misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive");
- decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (ordinanza cautelare europea, "ESO").

La relazione finale sul nono ciclo di valutazioni reciproche è stata elaborata dal segretariato generale del Consiglio a nome della presidenza, a seguito di un esame approfondito e comparativo di tutte le relazioni precedentemente adottate per ogni singolo Stato membro, in particolare delle principali risultanze, conclusioni e raccomandazioni, al fine di sintetizzare e analizzare i risultati del 9° ciclo di valutazioni reciproche, così da disporre di una panoramica delle misure da adottare a livello nazionale e dell'UE per migliorare l'uso degli strumenti giuridici oggetto del presente ciclo.

Nella riunione del 16 febbraio 2023 il CATS ha approvato detta relazione. Il Coreper/Consiglio è informato dei risultati del 9° ciclo di valutazioni reciproche, quali figurano nella relazione finale riportata nell'allegato.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta azione comune, la relazione finale sarà trasmessa anche al Parlamento europeo per informazione.

**RELAZIONE FINALE SUL NONO CICLO DI VALUTAZIONI RECIPROCHE SUGLI
STRUMENTI GIURIDICI DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO NEL SETTORE DELLA
PRIVAZIONE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Indice

1. SINTESI.....	6
2. INTRODUZIONE.....	9
3. Decisione quadro 2002/584/GAI	12
3.1 Proporzionalità	12
3.2 Sentenze contumaciali	16
3.3 Motivi di rifiuto	20
3.3.1 Motivi di rifiuto facoltativi e obbligatori	20
3.3.2 Doppia incriminazione.....	22
3.3.3 Principio del ne bis in idem.....	24
3.4 Condizioni di detenzione	26
3.5 Questioni legate alla traduzione	30
3.6 Termini	32
4. Decisione quadro 2008/909/GAI	35
4.1 Motivi di rifiuto	35
4.2 Questioni legate alle condizioni di detenzione	35
4.3 Valutazione del reinserimento sociale	36
4.4 Informazione, opinione e consenso al trasferimento della persona condannata	40
4.4.1 La situazione nello Stato membro di emissione.....	40
4.4.2 La situazione nello Stato membro di esecuzione	43

4.5	Adattamento e riconoscimento parziale	45
4.5.1	Adattamento	45
4.5.2	Riconoscimento parziale	48
4.6	Questioni legate alla traduzione	51
4.7	Termini	54
5.	COLLEGAMENTI TRA LE DECISIONI QUADRO 2002/584/GAI E 2008/909/GAI	56
6.	DECISIONI QUADRO 2008/947/GAI E 2009/829/GAI	62
6.1	Scarsa applicazione	62
6.2	Decisione quadro 2008/947/GAI	65
6.3	Decisione quadro 2009/829/GAI	67
7.	QUESTIONI ORIZZONTALI	70
7.1	Autorità centrali e contatti diretti	70
7.1.1	Autorità centrale e contatti diretti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI	70
7.1.2	Autorità centrale e contatti diretti ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI	72
7.1.3	Autorità centrale e contatti diretti ai sensi delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI	73
7.2	Specializzazione delle autorità competenti	73
7.3	Cooperazione e scambio di informazioni	75
7.4	Transito della persona ricercata o condannata	79
7.5	COOPERAZIONE CON EUROJUST E L'RGE	81
7.6	Formazione	85
7.7	Statistiche	90

1. SINTESI

Il nono ciclo di valutazioni reciproche è stato dedicato a quattro strumenti di riconoscimento reciproco nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, relativi alla privazione o limitazione della libertà personale. La relazione finale contiene raccomandazioni chiave rivolte agli Stati membri e alle istituzioni e agenzie dell'UE, volte a migliorare ulteriormente l'applicazione degli strumenti al centro delle valutazioni. Nel corso del ciclo non è emersa nessuna particolare esigenza di una normativa a livello dell'UE.

A livello pratico, la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri basata sulla **decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo (MAE)** e sulla **decisione quadro 2008/909/GAI relativa alle pene detentive** funziona bene. Vi sono tuttavia margini di miglioramento in alcuni settori chiave. Poiché la relazione funzionale e la complementarità tra questi due strumenti sono piuttosto complesse, le raccomandazioni relative a questo nesso specifico puntano a una maggiore chiarezza in tutta l'UE.

La **decisione quadro 2002/584/GAI** relativa al MAE è stata oggetto del quarto ciclo di valutazioni reciproche, la cui relazione finale è stata adottata nel 2009¹. Tenuto conto dell'importanza e dell'uso frequente di tale strumento, come pure del numero di domande di pronuncia pregiudiziale alla CGUE in costante crescita, alcuni temi chiave sono stati scelti come oggetto della valutazione in questione.

Per quanto riguarda i motivi di rifiuto, dalla valutazione è emerso che, in una serie di Stati membri, alcuni motivi di non esecuzione che sono facoltativi nella decisione quadro sono obbligatori nella legislazione nazionale. Questo approccio riduce il numero di MAE effettivamente eseguiti e ostacola il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale basata sulla fiducia reciproca.

In linea con la pertinente giurisprudenza della CGUE relativa al MAE (sentenza C-665/20 PPU del 29 aprile 2021), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se debba eseguire o meno il MAE per i motivi di non esecuzione facoltativa. A seguito dell'avvio di procedimenti d'infrazione alcuni Stati membri stanno attualmente rivedendo la legislazione nazionale in materia, incluse le disposizioni relative ai motivi di rifiuto.

¹ Doc. ST 8302/4/2009.

Per quanto riguarda le questioni ricorrenti relative all'applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno notare che vi è un miglioramento significativo rispetto alle risultanze del quarto ciclo di valutazioni reciproche. Tuttavia, in alcuni Stati membri, la proporzionalità è ancora valutata dalle autorità di esecuzione. Tale approccio può portare all'esistenza di un nuovo motivo di rifiuto di consegna non in linea con la decisione quadro 2002/584/GAI e in contrasto con i principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca.

Nella maggior parte degli Stati membri le autorità di esecuzione, conformemente alla giurisprudenza della CGUE², procedono a una valutazione specifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti. Poiché gli Stati membri non applicano la summenzionata giurisprudenza della CGUE in modo uniforme o coerente, diversi gruppi di valutazione hanno evidenziato la necessità di chiarire la pertinente giurisprudenza della CGUE a livello dell'UE. Dalle valutazioni è emerso inoltre che gli Stati membri interessati da questioni legate alle condizioni di detenzione, compreso il sovraffollamento, hanno adottato o stanno considerando iniziative volte a migliorare la situazione. Nel contesto delle valutazioni è stato sottolineato che, nei casi in cui le procedure di consegna sono sospese o interrotte per via della verifica in due fasi delle condizioni di detenzione prevista dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adoperarsi per evitare l'impunità.

Nel caso della **decisione quadro 2008/909/GAI relativa alle pene detentive**, tra i vari aspetti, è stata analizzata la valutazione del reinserimento sociale, giacché dovrebbe essere uno degli obiettivi del meccanismo. Questo interesse deve tuttavia essere bilanciato con l'interesse del sistema giudiziario a eseguire efficacemente la pena in un determinato Stato membro.

Dalle valutazioni è emerso inoltre che, nella maggior parte degli Stati membri, la questione del riconoscimento parziale e dell'adattamento della pena non crea particolari problemi nell'applicazione di questa decisione quadro. Le differenze tra i vari sistemi giuridici danno adito tuttavia a difficoltà quali: l'incompatibilità di alcune misure con il diritto dello Stato membro di esecuzione; i diversi criteri e metodi utilizzati da ciascuno Stato membro per calcolare la pena finale; l'applicazione del principio del cumulo delle pene comminate. Va sottolineato che diversi Stati membri incontrano difficoltà nel rispettare i termini fissati in questa decisione quadro e che pertanto gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per accelerare il loro processo decisionale.

² Cause C-404/15 *Aranyosi e Căldăraru*, C-220/18 *ML* e C-128/18 *Dorobantu*.

Il nono ciclo di valutazioni reciproche ha confermato la scarsa applicazione delle **decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI** in relazione alle misure non detentive rispettivamente nella fase post-processuale e preprocessuale dei procedimenti penali. A tale proposito sono state individuate diverse ragioni comuni: la carenza di consapevolezza e conoscenza da parte degli operatori, la complessità e durata dei procedimenti e lo scarso numero di cause aventi implicazioni transfrontaliere. Nello specifico, per quanto attiene alla **decisione quadro 2008/947/GAI**, lo scarso ricorso a tale atto è dovuto principalmente alle notevoli differenze tra i sistemi nazionali riguardo alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive applicabili. Per quanto concerne la **decisione quadro 2009/829/GAI**, il fatto che non venga applicata di frequente è solitamente legato alla difficoltà di individuare i casi in cui sarebbe efficace e opportuno emettere un'ordinanza cautelare europea, in quanto quest'ultima non necessariamente è idonea alle finalità perseguite dalla procedura penale. Le raccomandazioni puntano ad accrescere la consapevolezza dell'esistenza di queste due decisioni quadro e a fornire orientamenti e strumenti agli operatori circa la loro applicazione, al fine di promuoverne e potenziarne il rispettivo utilizzo.

La cooperazione con Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE) può contribuire in modo significativo a un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale in tutta l'UE, specie nei casi complessi aventi implicazioni transfrontaliere o quando servono informazioni per individuare le autorità competenti o le norme applicabili in altri Stati membri. Tuttavia dal nono ciclo di valutazioni reciproche emerge che un ricorso più ampio all'assistenza fornita da Eurojust e dall'RGE in tutti gli Stati membri contribuirebbe in modo significativo a risolvere le cause in modo più semplice e rapido e potrebbe portare a un ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nell'UE.

2. INTRODUZIONE

Il principio del riconoscimento reciproco è stato sancito dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999 quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'UE. La necessità di rendere più efficace l'attuazione degli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco è stata sottolineata, tra l'altro, nelle conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2018 dal titolo "Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca". Inoltre, nelle sue conclusioni dal titolo "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione – Sfide attuali e prospettive future", il Consiglio ha concordato, tra le altre cose, sul fatto che esiste un margine di miglioramento per quanto riguarda il recepimento a livello nazionale e l'applicazione pratica della decisione quadro 2002/584/GAI, per affrontare taluni aspetti della procedura nello Stato membro emittente e in quello di esecuzione e per rafforzare le procedure di consegna nell'ambito del MAE in periodi di crisi. Infine, nelle sue conclusioni di dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione, il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare a migliorare l'attuazione delle decisioni quadro sulla sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive (2008/947/GAI) e sull'ordinanza cautelare europea (2009/829/GAI), tenendo conto delle informazioni raccolte durante il nono ciclo di valutazioni reciproche.

Alla luce dell'ampiezza della gamma degli strumenti giuridici nel settore del riconoscimento reciproco e del loro ambito di applicazione, nella riunione del CATS del 12 febbraio 2019 si è convenuto che la valutazione si sarebbe concentrata sui seguenti strumenti di riconoscimento reciproco:

- decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ("MAE");
- decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ("pene detentive");

- decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ("misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive");
- decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (ordinanza cautelare europea, "ESO").

Nella suddetta riunione del CATS è stato inoltre convenuto di concentrare la valutazione solo sugli aspetti specifici di tali strumenti che gli Stati membri ritengono degni di particolare attenzione, come illustrato nel dettaglio nel doc. 6333/19, e sui nessi giuridici e operativi tra la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE e la decisione quadro 2008/909/GAI relativa alle pene detentive.

In riferimento alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa alle misure di sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive e alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'ordinanza cautelare europea (ESO), è stato deciso che la valutazione doveva essere di natura piuttosto generale e che doveva cercare di determinare i motivi che hanno condotto all'applicazione poco frequente di queste due decisioni quadro.

A causa della pandemia non è stato possibile seguire l'ordine delle visite negli Stati membri adottato dal CATS il 13 maggio 2019 poiché diverse visite in loco sono state rinviate a più riprese, ritardando così in modo significativo il completamento del nono ciclo di valutazioni. Le visite in loco iniziate nel novembre 2019 si sono pertanto concluse solo nell'aprile 2022. Conformemente all'articolo 3 dell'azione comune 97/827/GAI del 5 dicembre 1997, la presidenza ha elaborato un elenco di esperti per le valutazioni da effettuare, sulla base della designazione — a cura degli Stati membri — di esperti in possesso di conoscenze pratiche approfondite per quanto riguarda il tema oggetto della valutazione. I gruppi di valutazione erano composti da tre esperti nazionali, coadiuvati da uno o più membri del personale del segretariato generale del Consiglio e, in varie occasioni, da osservatori (della Commissione europea e di Eurojust).

Lo scopo del nono ciclo di valutazioni reciproche era quello di apportare un reale valore aggiunto offrendo l'opportunità, grazie alle visite in loco, di prendere in considerazione non solo le questioni giuridiche, ma anche — e soprattutto — i pertinenti aspetti pratici e operativi legati all'attuazione di tali strumenti da parte degli operatori nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri.

La presente relazione, elaborata dal segretariato generale del Consiglio a nome della presidenza, sintetizza le principali risultanze, conclusioni e raccomandazioni contenute nelle singole relazioni per paese e formula raccomandazioni rivolte agli Stati membri e alle istituzioni e agli organi dell'UE, tenendo conto delle raccomandazioni ritenute più pertinenti e/o ricorrenti sulla base delle relazioni sui 27 Stati membri valutati, dove sono stati individuati carenze e settori in cui sono necessari miglioramenti. Il testo della relazione evidenzia inoltre alcune migliori prassi individuate nel quadro di questo ciclo di valutazioni reciproche che possono essere condivise tra gli Stati membri, al fine di assicurare un'applicazione più efficace e coerente del principio di reciproco riconoscimento in tutte le fasi del procedimento penale in tutta l'Unione.

Più in generale, questo esercizio dovrebbe promuovere l'attuazione coerente ed efficace di questo pacchetto di strumenti giuridici per concretizzarne appieno le potenzialità e rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, migliorando in tal modo il funzionamento della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3. DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI

3.1 Proporzionalità

Il principio di proporzionalità, fattore chiave per una cooperazione efficace nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è un principio generale del diritto penale che non è esplicitamente menzionato nella legislazione di tutti gli Stati membri: in alcuni di essi deriva dalle loro costituzioni, segnatamente dal principio dello Stato di diritto e dalla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Più in generale, il principio di proporzionalità comporta il bilanciamento tra qualsiasi intervento nei diritti di un individuo nell'ambito di un procedimento penale e l'interesse della società a individuare e fermare gli autori di un reato. Nella pratica, prevede che la detenzione sia limitata ai casi che comportano reati gravi. Tenuto conto delle conseguenze che l'esecuzione di un MAE ha sulla libertà della persona ricercata e delle restrizioni in materia di libera circolazione, è importante che l'autorità giudiziaria emittente prenda in considerazione una serie di fattori per stabilire se l'emissione di un MAE sia giustificata.

Il principio di proporzionalità è ben consolidato nell'ordinamento giuridico dell'UE, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, come pure nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI si limita a fissare le soglie per l'emissione di un mandato d'arresto europeo. Prevede infatti che un MAE, ai fini dell'azione penale, possa essere emesso solo per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi e che un MAE, ai fini dell'esecuzione di una pena, possa essere emesso solo per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

Un'interpretazione comune del principio di proporzionalità figura nel "Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo" della Commissione europea, che contiene ampie spiegazioni sul principio di proporzionalità e sui criteri che l'autorità emittente deve applicare a tale riguardo: la gravità del reato, la pena che sarà probabilmente irrogata, la probabilità che la persona sia assoggettata a custodia dopo la consegna e gli interessi della vittima.

La maggior parte degli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stati membri emittenti, valuta se, anziché emettere un MAE, sia possibile ricorrere ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale che siano altrettanto efficaci ma meno coercitivi, specie se la consegna è richiesta ai fini dell'audizione della persona indagata/imputata durante l'indagine e non ancora per l'azione penale o per l'esecuzione di una pena detentiva. In questo caso potrebbe essere emesso un ordine europeo d'indagine (OEI) ai fini dell'audizione della persona indagata/imputata mediante videoconferenza o di un trasferimento temporaneo. Questo aspetto è fondamentale per evitare l'uso improprio del MAE nei casi in cui esistono opzioni meno invasive per garantire che una persona imputata che si trova all'estero partecipi al procedimento penale nello Stato membro emittente e in cui la detenzione non è assolutamente necessaria.

In assenza di una definizione giuridica nella decisione quadro 2002/584/GAI e di un unico modello per tutte le giurisdizioni, gli Stati membri applicano il principio di proporzionalità in modi diversi e i criteri utilizzati nella pratica per valutare la proporzionalità dei MAE non sono gli stessi in tutti gli Stati membri. I criteri più comuni applicati sono la gravità del reato, il tempo trascorso da quando è stato commesso il reato, il danno recato, gli interessi della vittima, la pena prevista, l'età e il comportamento della persona interessata nonché altre circostanze del caso, ecc. In una relazione di valutazione viene sottolineato un altro aspetto della proporzionalità, ossia i costi finanziari connessi all'attuazione di un MAE, che non sono trascurabili e dovrebbero essere proporzionati alla gravità del reato. Alcuni Stati membri hanno pubblicato manuali nazionali o orientamenti per facilitare la valutazione della proporzionalità.

Come indicato in una serie di relazioni di valutazione del nono ciclo, il controllo della proporzionalità dovrebbe essere effettuato esclusivamente dallo Stato di emissione. In effetti, quasi nessuno Stato membro valuta la proporzionalità allorché viene eseguito un MAE. Tuttavia, le autorità di alcuni Stati membri ritengono che le autorità emittenti degli Stati membri non sempre valutino correttamente la proporzionalità prima di emettere MAE che sembrano sproporzionati rispetto alla gravità del reato. Esse valutano inoltre la proporzionalità quando agiscono in qualità di autorità di esecuzione e in alcuni casi, se ritengono che non sia giustificato dalla gravità del reato, suggeriscono che il MAE debba essere ritirato o ne rifiutano l'esecuzione.

Tuttavia, tali Stati membri effettuano molto raramente tali valutazioni. Come evidenziato nelle rispettive relazioni, tale approccio può portare all'esistenza di un nuovo motivo di rifiuto di consegna non in linea con la decisione quadro 2002/584/GAI e altresì in contrasto con i principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca.

In relazione alla scelta tra MAE e OEI può sorgere un problema per via dei motivi di rifiuto nel contesto di un OEI, ad es. se lo Stato membro di esecuzione non accetta il ricorso alla videoconferenza per l'interrogatorio delle persone indagate/imputate.

Va inoltre considerato che Irlanda e Danimarca non aderiscono all'ordine europeo d'indagine. Pertanto, se le autorità competenti di tali Stati membri non ricorrono a un MAE, dovrebbero chiedere e fornire assistenza giudiziaria in materia penale ai sensi di altri strumenti, quali la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e i pertinenti strumenti dell'UE, come la convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

In tale contesto si è potuto riscontrare un miglioramento significativo rispetto alle risultanze del quarto ciclo di valutazioni reciproche, in cui la proporzionalità costituiva un serio problema. Oggi, nella maggior parte degli Stati membri, il principio di proporzionalità è attuato in modo soddisfacente. L'approccio di alcuni Stati membri al riguardo è stato ritenuto una migliore prassi e solo pochi Stati membri sono stati incoraggiati a sviluppare ulteriormente il principio di proporzionalità nei rispettivi procedimenti nazionali relativi al MAE.

RACCOMANDAZIONI

- *Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché le loro autorità competenti, quando agiscono in qualità di autorità emittenti nei procedimenti relativi al MAE, procedano sempre al test di proporzionalità effettuando un'attenta valutazione delle circostanze di ciascun caso, al fine di stabilire se, anziché emettere il MAE, sia possibile ricorrere a strumenti di cooperazione giudiziaria meno intrusivi.*
- *Si consiglia agli Stati membri di provvedere affinché le loro autorità competenti, quando agiscono in qualità di autorità di esecuzione nei procedimenti relativi al MAE, non considerino la mancanza di proporzionalità nei MAE emessi dallo Stato membro richiedente un motivo di rifiuto dell'esecuzione del MAE.*

3.2 Sentenze contumaciali

La decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI attraverso, tra l'altro, l'inserimento dell'articolo 4 bis, prevede un motivo facoltativo di rifiuto per le sentenze pronunciate in contumacia, nonché quattro eccezioni in base alle quali un MAE non può essere rifiutato, poiché si presume che la persona ricercata sia a conoscenza del processo.

La legislazione nazionale di alcuni Stati membri non consente la pronuncia di sentenze contumaciali o le sottopone a determinate condizioni che limitano la possibilità di emettere questo tipo di sentenza a casi eccezionali. Tuttavia tali Stati membri, nell'agire in qualità di Stati membri di esecuzione, si sono trovati a dover trattare casi in relazione ai quali erano state pronunciate sentenze contumaciali nello Stato di emissione. In linea generale, dal nono ciclo di valutazioni reciproche è emerso che tale aspetto non sembra costituire un ostacolo all'applicazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI.

Inoltre, i requisiti per l'emissione di sentenze in assenza della persona ricercata al processo e i criteri in base ai quali una sentenza è classificata come contumaciale variano notevolmente tra Stati membri. In alcuni Stati membri, a norma della legislazione nazionale pertinente, si ritiene sufficiente convocare la persona imputata con una notifica trasmessa all'indirizzo designato, indipendentemente dal fatto che la persona interessata riceva di fatto personalmente l'atto di citazione e sia a conoscenza del processo.

Per la maggior parte degli Stati membri, il nono ciclo di valutazioni reciproche non ha evidenziato problemi di rilievo per quanto riguarda le sentenze contumaciali. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri si riscontrano alcune difficoltà ricorrenti, associate ai seguenti elementi:

- a) l'uso e l'interpretazione della sezione d) del formulario del MAE, vale a dire l'uso della versione precedente all'entrata in vigore della decisione quadro 2009/299/GAI, o informazioni inesatte, incomplete o contraddittorie nella versione attuale del formulario del MAE. La maggior parte degli Stati membri ha fatto presente che spesso, dal contenuto del MAE ricevuto, non è chiaro se i motivi di rifiuto a norma dell'articolo 4 bis della decisione quadro siano applicabili o meno, ad esempio perché la casella corrispondente non è contrassegnata o perché i dettagli forniti non sono sufficienti;

- b) differenze nell'interpretazione della nozione di sentenza contumaciale e delle sue caratteristiche: sentenza resa in contraddittorio, sentenza definitiva, possibilità di ricorso, ecc. La diversità dei requisiti giuridici vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la notifica delle sentenze e delle citazioni in giudizio può complicare il processo di riconoscimento. Gli operatori di alcuni Stati membri e anche alcuni gruppi di valutazione hanno osservato che sarebbe utile stabilire prassi comuni a livello dell'UE per il trattamento delle sentenze contumaciali nel contesto dei procedimenti relativi al MAE;
- c) le differenze nella trasposizione della decisione quadro 2009/299/GAI negli Stati membri e, più in particolare, il carattere obbligatorio o facoltativo dei motivi di rifiuto. In effetti alcuni Stati membri hanno recepito tale motivo di rifiuto come obbligatorio, mentre l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI prevede un motivo di rifiuto facoltativo.

Alla luce di quanto precede, le autorità dell'esecuzione spesso chiedono informazioni supplementari allo Stato membro emittente, conformemente all'articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di ottenere le informazioni mancanti sulle procedure in contumacia in tali Stati membri e di accertare con chiarezza i dettagli relativi alla presenza della persona ricercata al procedimento penale. Tali dettagli sono: il modo in cui la persona è stata citata, se la persona era presente all'udienza, se era rappresentata da un avvocato difensore, se la sentenza pronunciata in contumacia era divenuta definitiva e il diritto a un nuovo processo. Alcuni Stati membri chiedono inoltre allo Stato di emissione le pertinenti decisioni nazionali.

Come indicato dalle autorità di alcuni Stati membri, dopo l'adozione della decisione quadro 2009/299/GAI, e in particolare dopo le sentenze *Tupikas*³, *Zdziaszek*⁴ e *Ardic*⁵ della Corte di giustizia dell'Unione europea, il numero di richieste di informazioni supplementari è aumentato, soprattutto nei casi in cui il MAE si basa su più di una decisione giudiziaria. In alcuni casi questo ha rappresentato anche il motivo del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI o dell'aumento del numero di rifiuti dei MAE.

Alcuni rifiuti, in linea con la giurisprudenza della CGUE, sembrano verificarsi nei casi in cui la legislazione nazionale dello Stato membro emittente non consenta un nuovo processo. Tenendo conto delle diverse interpretazioni della giurisprudenza summenzionata, in alcune relazioni si è osservato che sarebbe utile disporre di orientamenti a livello dell'UE finalizzati a disporre di un approccio armonizzato.

In effetti le richieste di informazioni supplementari possono essere dispendiose in termini di tempo e comportare ritardi nella procedura e/o il mancato rispetto dei termini. Sarebbe pertanto molto utile che le informazioni fornite dallo Stato membro emittente in relazione alle sentenze contumaciali per quanto riguarda la conoscenza del processo da parte della persona condannata e altre informazioni pertinenti fossero più ampie e precise nonché disponibili sin dall'inizio, in modo da evitare di dover richiedere informazioni supplementari.

La situazione può rivelarsi più complessa quando la decisione finale fa seguito a procedimenti che si sono svolti in più gradi di giudizio e la persona non era presente in ciascuna fase del procedimento giudiziario penale. Alla luce della summenzionata giurisprudenza della CGUE sulle sentenze contumaciali, è importante tenere conto della comparizione dell'imputato in tutti i gradi del procedimento penale; alcuni Stati membri hanno adattato la loro legislazione per conformarsi a tali sentenze, mentre la necessità che altri Stati membri provvedano in tal senso è stata sottolineata nelle rispettive relazioni di valutazione.

³ Sentenza del 10 agosto 2017, *Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas*, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628.

⁴ Sentenza del 10 agosto 2017, *Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek*, C-271/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:629.

⁵ Sentenza del 22 dicembre 2017, *Samet Ardic*, C-571/17PPU, ECLI:EU:C:2017:1026.

RACCOMANDAZIONI

- *Le autorità emittenti degli Stati membri dovrebbero fornire informazioni chiare e complete nella sezione d) del formulario del MAE ogniqualvolta si applichi l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI a seguito di sentenze pronunciate in assenza del convenuto, in particolare per quanto riguarda il sistema nazionale dei processi in contumacia e il modo in cui la persona ricercata è stata messa a conoscenza del processo.*
- *Si invita la Commissione europea a valutare la possibilità di emanare orientamenti sulle modalità con cui trattare le sentenze contumaciali concentrandosi sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI in tutta l'Unione, in linea con la pertinente giurisprudenza della CGUE, a seguito, se del caso, di pertinenti discussioni all'interno dei competenti organi del Consiglio.*
- *La rete giudiziaria europea (RGE), in cooperazione con gli Stati membri, è invitata a prendere in considerazione la possibilità di inserire nel suo sito web informazioni specifiche sulla legislazione nazionale e sulle implicazioni procedurali negli Stati membri in relazione alle sentenze contumaciali.*

3.3 Motivi di rifiuto

3.3.1 Motivi di rifiuto facoltativi e obbligatori

L'articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI prevede tre motivi obbligatori di non esecuzione del MAE, in base ai quali le autorità giudiziarie dell'esecuzione sono obbligate a rifiutare la consegna della persona ricercata allo Stato di emissione. Tali motivi obbligatori di rifiuto sono i seguenti: amnistia, *ne bis in idem* e l'esclusione della responsabilità penale a causa dell'età.

L'articolo 4 prevede sette motivi facoltativi di non esecuzione, in base ai quali le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare la consegna. Tuttavia, a tale riguardo, si registrano differenze nel recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI nella legislazione nazionale. In una serie di Stati membri alcuni motivi di non esecuzione che sono facoltativi nella decisione quadro risultano obbligatori nella legislazione nazionale. In uno Stato membro la normativa nazionale di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI non distingue tra motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.

Alcuni gruppi di esperti coinvolti nelle valutazioni, in linea con il quarto ciclo di valutazioni del MAE, hanno criticato tali prassi, sottolineando tra l'altro che esse privano le autorità giudiziarie dell'esecuzione della possibilità di valutare caso per caso se sia opportuno o meno applicare i motivi di rifiuto, qualora questi siano considerati facoltativi nella decisione quadro. Hanno sottolineato che, in linea con la pertinente giurisprudenza della CGUE relativa al MAE (sentenza C-665/20 PPU del 29 aprile 2021), gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo margine di discrezionalità al fine di determinare se occorra o meno rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Non spetta tuttavia al legislatore, bensì all'autorità giudiziaria che esamina un caso specifico, esercitare tale margine di discrezionalità.

Tali gruppi hanno pertanto osservato che la legislazione nazionale di tutti gli Stati membri dovrebbe essere allineata alla decisione quadro 2002/584/GAI per quanto riguarda i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi e dovrebbe quindi essere coerente in tutta l'UE.

In alcuni Stati membri, la legislazione nazionale contempla un motivo di rifiuto non specificato nella decisione quadro 2002/584/GAI, ossia qualora possa esservi una violazione dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la sentenza è stata pronunciata nel corso di procedimenti nel cui ambito sono stati violati diritti umani e libertà fondamentali, o se la persona è stata condannata a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, della convinzione politica o dell'orientamento sessuale.

Alcuni Stati membri limitano la possibilità di consegnare i propri cittadini e residenti o la subordinano a determinate condizioni (come il consenso della persona ricercata o una garanzia di rinvio da parte dello Stato membro emittente) che vanno oltre quelle previste dalla decisione quadro 2002/584/GAI. In tali casi i gruppi di esperti hanno raccomandato che questi Stati membri riconsiderino tale possibilità, ritenendo che in siffatti casi la legislazione nazionale non sia in linea con la decisione quadro 2002/584/GAI.

I gruppi di valutazione hanno osservato che tale approccio amplia l'ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI, riduce il numero di MAE effettivamente eseguiti e costituisce un evidente ostacolo al corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale basata sulla fiducia reciproca. Hanno inoltre sottolineato l'incoerenza con la giurisprudenza della CGUE, secondo la quale le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto MAE solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati nella decisione quadro relativa al MAE. Di conseguenza, mentre l'esecuzione del MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione, che deve essere oggetto di interpretazione molto restrittiva (C-354/20 PPU e C-412/20 PPU).

In uno Stato membro la cittadinanza rappresenta un motivo obbligatorio per il rifiuto dell'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, mentre la residenza costituisce un motivo facoltativo di rifiuto; i cittadini e i residenti ricevono quindi un trattamento diverso. Il gruppo di valutazione ha ritenuto che ciò fosse incoerente con l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in base al quale sia la cittadinanza che la residenza sono motivi facoltativi di non esecuzione. Va sottolineato che in alcuni Stati membri, a seguito dell'avvio di procedure di infrazione, sono in corso procedure legislative concernenti, tra l'altro, i motivi di rifiuto.

3.3.2 Doppia incriminazione

Un motivo comune di non esecuzione è la doppia incriminazione, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI quale motivo facoltativo di rifiuto. In tal caso, se un MAE è emesso per reati che costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato membro emittente, ma non ai sensi della legislazione dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere rifiutata, a meno che il reato non figuri tra i 32 reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI che sono esentati dalla verifica della doppia incriminazione.

I reati più comuni che comportano il rifiuto della consegna a causa dell'assenza di doppia incriminazione sono reati minori, reati in materia di droga e traffico, sottrazione di minori, ecc. Mentre alcuni Stati membri hanno dichiarato di non incontrare o di incontrare solo raramente difficoltà in relazione alla doppia incriminazione, per vari Stati membri la descrizione del reato fornita dalle autorità emittenti nel formulario del MAE pone un problema ricorrente.

Le informazioni ivi contenute sono spesso ritenute insufficienti per stabilire se l'atto costituisca un reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione. Le autorità dell'esecuzione devono determinare se le caratteristiche essenziali del reato esistano ai sensi della legislazione nazionale e se il reato sarebbe punibile con una sanzione penale qualora si fosse verificato nel loro territorio. In tal caso, dovrebbero essere in grado di confrontare una descrizione fattuale del reato, quale indicata nella sezione e) del formulario del MAE, con la descrizione fattuale del reato equivalente ai sensi di una specifica disposizione del rispettivo diritto penale nazionale.

Tuttavia, talvolta mancano informazioni pertinenti (descrizione dettagliata degli elementi costitutivi del presunto reato per il quale la persona è stata condannata, degli elementi fattuali e delle circostanze del reato, comprese le circostanze di tempo e di luogo, o il grado del presunto coinvolgimento della persona ricercata). In mancanza degli elementi summenzionati, quando è richiesta una verifica della doppia incriminazione, le autorità dell'esecuzione possono chiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI al fine di facilitare la decisione sulla consegna.

Ovviamente, una descrizione più concisa dei fatti è sufficiente nel caso dei 32 reati di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI che non sono soggetti alla verifica della doppia incriminazione. Uno Stato membro, tuttavia, ha riferito che alcuni Stati membri di esecuzione continuano a verificare la doppia incriminazione anche nel caso di un cosiddetto "reato dell'elenco", il che non è in linea con la decisione quadro 2002/584/GAI.

Possono inoltre sorgere problemi legati alla mancanza di informazioni sufficienti, che possono causare complicazioni quando il caso comporta una serie di reati alternativi. Potrebbe non esservi doppia incriminazione per nessuno dei reati, tuttavia, in mancanza di informazioni sufficienti, diventa difficile determinare quali reati siano coperti dal requisito della doppia incriminazione ed eseguire altre parti della sentenza relative ad altri reati. In tali situazioni, le autorità dell'esecuzione chiedono allo Stato di emissione se la pena può essere frazionata. In caso di mancata accettazione, la consegna è rifiutata.

Per garantire una facile comprensione del caso da parte delle autorità dell'esecuzione, l'allegato III del "Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo" della Commissione contiene orientamenti sulle modalità di compilazione del formulario del MAE, compresa la sezione e) sulle modalità con cui descrivere nel dettaglio il reato. In tal modo l'autorità dell'esecuzione ottiene un quadro chiaro dei fatti ed è in grado, se necessario, di valutare agevolmente la doppia incriminazione e qualsiasi situazione di *ne bis in idem* (cfr. il sottocapitolo seguente).

Tuttavia, secondo alcuni operatori, il numero di MAE rifiutati sulla base della doppia incriminazione è relativamente basso, il che suggerisce che solitamente la fornitura di informazioni supplementari è risolutiva, pur costituendo potenzialmente un fattore di ritardo per i procedimenti relativi al MAE.

Alcuni Stati membri hanno indicato che anche Eurojust o il punto di contatto competente dell'RGE possono contribuire all'accertamento della doppia incriminazione.

Le autorità di uno Stato membro hanno indicato che gli Stati membri sembrano applicare pratiche diverse per quanto riguarda il collegamento tra la verifica della doppia incriminazione e la verifica della prescrizione legale; in alcuni Stati membri, la prima non comporta la verifica del fatto che il termine di prescrizione dell'esecuzione a norma della legge dello Stato membro di esecuzione sia scaduto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Le autorità di uno Stato membro hanno indicato che alcuni Stati membri esaminano la doppia incriminazione valutando il merito del caso attraverso la piena applicazione dei parametri specifici della rispettiva legislazione nazionale e hanno sottolineato che tale prassi potrebbe indebolire la fiducia reciproca e influenzare negativamente la cooperazione giudiziaria in tutta l'UE.

3.3.3 Principio del *ne bis in idem*

Secondo alcuni operatori, il numero di MAE negati sulla base del principio del *ne bis in idem*, stabilito dall'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI quale motivo di rifiuto obbligatorio, sembra essere piuttosto basso, con un numero ancora minore di rifiuti rispetto al caso della doppia incriminazione.

Nella maggior parte degli Stati membri le autorità giudiziarie non hanno incontrato difficoltà di rilievo per quanto riguarda il principio del *ne bis in idem*. Tuttavia, una possibile questione riguarda la valutazione degli "stessi fatti". Da un punto di vista giuridico, nel valutare la nozione di "stessi fatti", si può fare riferimento, oltre che all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, alla sentenza della CGUE nelle cause C-261/09 (Mantello) e C-665/20 PPU (X - Mandato d'arresto europeo - *Ne bis in idem*) e all'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Da un punto di vista pratico, tuttavia, tale valutazione potrebbe rivelarsi problematica se l'autorità emittente ha fornito pochissimi dettagli in merito agli "stessi fatti" sulla cui base è stata adottata una decisione. In alcuni casi, infatti, le autorità dell'esecuzione devono chiedere informazioni supplementari in merito alla descrizione dei fatti (natura, data, luogo, ecc.) per valutare se il principio del *ne bis in idem* debba essere applicato o meno al caso in questione. Tuttavia, come per la doppia incriminazione, in questi casi sembra che solitamente le informazioni supplementari richieste risolvano i problemi incontrati dalle autorità dell'esecuzione.

RACCOMANDAZIONI

- *Gli Stati membri dovrebbero garantire che i motivi di rifiuto stabiliti quali motivi facoltativi nella decisione quadro 2002/584/GAI non siano definiti motivi obbligatori nella legislazione di attuazione. Inoltre, non dovrebbero essere stabiliti motivi di rifiuto diversi da quelli previsti dalla suddetta decisione quadro, in linea con la pertinente giurisprudenza della CGUE.*
- *Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché, nel compilare la sezione e) del formulario del MAE, le rispettive autorità emittenti competenti forniscano la descrizione fattuale del reato nel dettaglio e con un linguaggio chiaro, in modo da facilitare la valutazione dei possibili motivi di non riconoscimento e di non esecuzione basati sulla doppia incriminazione e sul ne bis in idem.*
- *Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive autorità dell'esecuzione competenti non effettuino una verifica della doppia incriminazione quando i reati in questione rientrano nelle 32 categorie di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, per le quali la verifica della doppia incriminazione non è richiesta.*

3.4 Condizioni di detenzione

Mentre in altri successivi strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE il potenziale rischio di violazione dei diritti fondamentali è indicato come motivo di rifiuto dell'esecuzione, la decisione quadro 2002/584/GAI non prevede nello specifico tale motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione e contiene solo un riferimento generico ai diritti fondamentali al considerando 12 e all'articolo 1, paragrafo 3.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il principio di fiducia reciproca — alla base del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie — non elimina automaticamente a priori il rischio di violazione dei diritti fondamentali, le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente rivestono grande importanza nell'ambito dei procedimenti relativi al MAE.

Pertanto, dal punto di vista della giurisprudenza della CGUE ed entro i limiti da essa stabiliti (cause C- 404/15 *Aranyosi e Căldăraru*, C-220/18 *ML* e C-128/18 *Dorobantu*), nella maggior parte degli Stati membri le autorità di esecuzione procedono a una valutazione specifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in via eccezionale e sulla base di una verifica in due fasi. Il rischio sistemico non dovrebbe essere considerato sufficiente; al contrario, deve sussistere una reale esposizione al rischio di violazione dei diritti fondamentali, da valutare alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie.

A tal fine, le autorità di esecuzione competenti dovrebbero prendere in considerazione informazioni affidabili riguardanti determinate condizioni di detenzione inadeguate nello Stato emittente o condizioni di detenzione inadeguate in specifiche strutture penitenziarie o riguardanti specifici gruppi di detenuti. Tali informazioni possono essere ricavate da: sentenze pronunciate dalla CEDU⁶ e dalla CGUE; decisioni o relazioni di organizzazioni internazionali (le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, in particolare il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti); relazioni pubblicate dal mediatore e da autorevoli ONG per i diritti umani (ad esempio, Amnesty International, Human Rights Watch, ecc.); sentenze pronunciate da organi giurisdizionali nazionali e garanzie fornite dallo Stato membro emittente.

- ⁶ *Mužić/Croazia; Sylla e Nollomont/Belgio; Torreggiani e altri/Italia; Bivolaru e Moldovan/Francia ecc.*

Come indicato in alcune relazioni, le autorità di esecuzione competenti possono anche basarsi sulle informazioni ricevute attraverso varie reti/agenzie dell'UE (la rete giudiziaria europea, Eurojust e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ecc.) e su strumenti specifici, in particolare la banca dati sulla detenzione penale della FRA, aggiornata di recente (che dovrebbe diventare uno strumento estremamente utile a disposizione delle autorità giudiziarie per affrontare questioni inerenti alle condizioni di detenzione) e la relazione della FRA "Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality" (Condizioni di detenzione penale nell'Unione europea: norme e realtà), che illustra determinate norme minime in materia di detenzione penale.

Gli elementi che le autorità giudiziarie nazionali devono prendere in considerazione per quanto riguarda le condizioni di detenzione sono stati definiti dalla CGUE nella sentenza nella causa *Dorobantu* (C-128/18) e fanno riferimento a determinati aspetti materiali delle strutture penitenziarie conformemente alle norme stabilite dalla CEDU. Gli Stati membri tengono anche in conto vari fattori, quali le attività offerte ai detenuti (spazi ricreativi, formativi e di lavoro), i programmi di reinserimento, la riservatezza, l'accesso alla luce naturale, il tempo passato dentro e fuori la cella, la durata della detenzione, ecc.

Nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato possa essere sottoposto a un trattamento penitenziario disumano o degradante, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiede le informazioni supplementari necessarie sulle effettive condizioni di detenzione che saranno applicate alla persona in questione nello Stato membro emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Così facendo la decisione sull'esecuzione del MAE è rinviata fino a quando le autorità di esecuzione non ricevono le informazioni e le garanzie che consentono loro di escludere il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.

Considerazioni in ordine alle condizioni di detenzione possono causare ritardi nei procedimenti relativi al MAE, soprattutto se l'autorità emittente competente non dispone di informazioni sufficienti per rispondere entro un termine ragionevole. Ciò può avvenire quando la competenza è decentrata ed è necessario chiedere maggiori informazioni al ministero della Giustizia o alle amministrazioni penitenziarie dello Stato emittente. Se le autorità di esecuzione non ricevono le informazioni o le garanzie richieste, possono rifiutare la consegna. In pratica, tuttavia, i casi di rifiuto si verificano molto raramente.

Va sottolineato che gli Stati membri non applicano la summenzionata giurisprudenza della CGUE seguendo un'interpretazione e un approccio uniformi. La maggior parte degli Stati membri valuta d'ufficio se sussistano ragionevoli indizi di condizioni di detenzione inumane o degradanti, indipendentemente dal fatto che la persona interessata acconsenta o meno alla consegna. In una relazione, lo Stato membro in esame fa riferimento ai diritti sanciti dall'articolo 6 della CEDU. Altri Stati membri valutano le condizioni di detenzione nello Stato emittente solo se la questione è sollevata dalla persona condannata o dal suo avvocato difensore e/o se la persona ha dato il suo assenso alla consegna. Diversi gruppi di valutazione hanno messo in luce la necessità, a livello dell'UE, di chiarire la giurisprudenza della CGUE al riguardo.

Come indicato in alcune relazioni, la qualità delle strutture penitenziarie varia indubbiamente all'interno dell'UE. Nell'agire in qualità di autorità di emissione, molti Stati membri non hanno mai dovuto rispondere in merito alle condizioni di detenzione nelle proprie carceri. Tali informazioni sono spesso richieste ad alcuni Stati membri in cui si ritiene che vi siano ancora margini di miglioramento per quanto riguarda le condizioni di detenzione, in particolare il sovraffollamento. Dalle valutazioni è emerso tuttavia che alcuni di questi Stati membri hanno intrapreso o stanno valutando di intraprendere iniziative volte a migliorare la situazione, in modo da evitare il rifiuto della consegna da parte di altri Stati membri.

Nel contesto delle valutazioni è stato sottolineato che, nei casi in cui le procedure di consegna sono sospese o addirittura del tutto interrotte a seguito della verifica in due fasi delle condizioni di detenzione prevista dalla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adoperarsi per evitare l'impunità.

Va inoltre sottolineato che, conformemente alla pertinente giurisprudenza della CGUE, lo Stato di esecuzione non ha la possibilità di concedere all'interessato diritti fondamentali più ampi di quelli previsti dal diritto dell'UE.

RACCOMANDAZIONI

- *Quando agiscono in qualità di Stato di esecuzione di un MAE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro giudici e procuratori coinvolti nei procedimenti relativi al MAE prendano l'iniziativa di valutare, ove opportuno, le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della CGUE, e non solo quando ciò sia richiesto dall'interessato (o dal suo difensore) e indipendentemente dal suo consenso.*
- *Gli Stati membri che agiscono in qualità di autorità di esecuzione nei procedimenti relativi al MAE dovrebbero tenere conto della giurisprudenza della CGUE, conformemente alle norme della CEDU, quando valutano le condizioni di detenzione che potrebbero rappresentare un rischio di trattamento inumano o degradante, al fine di evitare che norme nazionali più rigorose comportino un rifiuto della consegna.*

3.5 Questioni legate alla traduzione

Alcuni Stati membri accettano solo MAE nella propria lingua ufficiale. La pratica dimostra tuttavia che fornire un MAE tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione durante l'arresto provvisorio può talvolta rivelarsi problematico, in particolare negli Stati membri che applicano termini rigorosi, in quanto può essere difficile trovare un traduttore in quel breve lasso di tempo. La mancata presentazione, da parte dello Stato emittente, di una traduzione entro i termini può comportare la conclusione dei procedimenti relativi al MAE e il rilascio dell'interessato, a meno che l'organo giurisdizionale non scelga di tradurre il MAE a proprie spese.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, qualsiasi Stato membro può attestare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Alcuni Stati membri applicano questa disposizione e accettano anche MAE in una lingua diversa dalla propria. Si tratta di un nuovo approccio seguito anche nei più recenti strumenti di diritto penale dell'UE, come la direttiva OEI o il regolamento relativo ai provvedimenti di congelamento e di confisca, in cui gli Stati membri sono incoraggiati ad accettare documenti in più di una lingua.

Alcuni Stati membri hanno dichiarato che, quando agiscono in qualità di Stato di esecuzione, accettano la traduzione di un MAE in una lingua diversa dalla propria in casi urgenti o a condizione di reciprocità. In quest'ultimo caso, uno Stato membro di esecuzione può riconoscere MAE in una qualsiasi lingua ufficiale di uno Stato emittente che riconosca MAE nella lingua ufficiale di detto Stato membro di esecuzione. Alcuni gruppi di esperti considerano questa possibilità una migliore prassi.

Un regime linguistico flessibile e l'apertura dimostrata dagli Stati membri che accettano MAE in una lingua diversa dalla propria rientrano in quella che è considerata una buona prassi, che merita di essere applicata in modo più ampio tra gli Stati membri, in quanto presenta il grande vantaggio di accelerare i procedimenti relativi al MAE.

Quando agiscono in qualità di Stato emittente, vari Stati membri traducono in inglese i formulari del MAE in uscita prima di inserirli nel SIS. Anche questa è stata considerata una buona prassi, in quanto fa sì che una versione generalmente comprensibile da tutti gli Stati membri sia sempre disponibile, indipendentemente dalla necessità di tradurla nella lingua accettata dello Stato membro di esecuzione.

Gli operatori di alcuni Stati membri hanno dichiarato che, sebbene la lingua ufficiale delle udienze sia la lingua nazionale, preferiscono ricevere MAE in inglese perché le traduzioni nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione sono talvolta di scarsa qualità. Ciononostante, il MAE deve poi essere tradotto nella lingua del procedimento penale prima che la causa possa essere portata dinanzi a un giudice.

Quando scambiano informazioni, alcuni Stati membri richiedono o forniscono informazioni supplementari sui MAE nella propria lingua. In tali casi la richiesta di informazioni supplementari deve essere tradotta, il che può generare ritardi nell'ambito dei procedimenti relativi al MAE.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato come la richiesta di informazioni supplementari possa creare problemi laddove taluni Stati membri non usano con frequenza lingue che sono ampiamente comprese. Sono pochi gli Stati membri che non contattano direttamente le autorità degli altri Stati membri, ma passano attraverso le proprie autorità centrali per evitare di usare lingue con cui hanno poca dimestichezza. Altri Stati membri hanno dichiarato che la comunicazione tra le autorità emittenti e di esecuzione potrebbe avvenire anche in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dei rispettivi Stati membri e che l'inglese è generalmente utilizzato in questi casi.

RACCOMANDAZIONE

- *Quando agiscono in qualità di Stati di esecuzione, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione un approccio flessibile per quanto riguarda i requisiti linguistici e ad avvalersi maggiormente dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di accettare MAE in lingue diverse dalla propria lingua ufficiale.*

3.6 Termini

I termini di cui all'articolo 17 di tale decisione quadro sono generalmente rispettati dalle autorità di esecuzione degli Stati membri nei casi in cui non è necessario richiedere o trasmettere informazioni supplementari in tempo utile.

Qualora siano necessarie informazioni supplementari per consentire alle autorità di esecuzione competenti di decidere in merito alla consegna, le informazioni mancanti sono richieste dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Di norma viene fissato un termine per il ricevimento di tali informazioni, tenendo conto della necessità di rispettare i termini di cui all'articolo 17 della medesima decisione quadro.

Tuttavia, in alcuni Stati membri, il trattamento dei MAE richiede molto tempo a causa della procedura di esame delle informazioni relative a un MAE e, qualora le informazioni supplementari non siano sufficienti o la risposta alle domande poste nella richiesta iniziale non sia corretta, possono essere necessari solleciti alle autorità emittenti. Altri motivi di possibili ritardi sono legati alle sentenze contumaciali — soprattutto a causa della mancanza di informazioni necessarie e corrette o di richieste di informazioni — nonché ai casi in cui vengono sottoposte domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In tali casi, ossia quando il termine per la presentazione delle informazioni supplementari non è rispettato, si va spesso oltre i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI. In alcune relazioni è stato osservato che il mancato rispetto di un termine o la mancata trasmissione delle informazioni richieste possono comportare il rilascio dell'interessato o persino, in ultima istanza, il rifiuto da parte dell'autorità giudiziaria di dare esecuzione al MAE.

In molti casi di ritardo, lo Stato membro di esecuzione fornisce informazioni sui motivi del ritardo. Diversi Stati membri hanno dichiarato che, quando agiscono in qualità di autorità di esecuzione, se non ricevono una risposta dopo vari solleciti, si rivolgono al punto di contatto competente dell'RGE e, nei casi urgenti o più complessi, al proprio membro nazionale di Eurojust per richiedere assistenza nell'ottenere le informazioni richieste.

Come indicato in alcune relazioni, le informazioni relative a un ritardo e al tempo stimato necessario per prendere la decisione sull'esecuzione del MAE sono raramente fornite spontaneamente allo Stato emittente. I gruppi di esperti, tuttavia, hanno ritenuto che tale prassi non sia pienamente in linea con la decisione quadro 2002/584/GAI, in quanto all'articolo 17, paragrafo 4, essa stabilisce che, se il MAE non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi.

In alcune relazioni è stata sottolineata l'importanza di trovare un equilibrio tra la necessità di una rapida esecuzione del MAE e l'accuratezza delle valutazioni effettuate dalle autorità di esecuzione, da un lato, e, dall'altro, la necessità di concedere all'autorità emittente tempo sufficiente per rispondere alla richiesta, compresa un'eventuale procedura di ricorso.

Come osservato in una relazione di valutazione, i procedimenti relativi al MAE potrebbero essere migliorati se la cooperazione tra gli Stati membri fosse semplificata per quanto riguarda la trasmissione di informazioni supplementari pertinenti per la decisione. Ciò accelererebbe il processo decisionale e faciliterebbe il rispetto dei termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI.

In alcune relazioni è stato sottolineato che, benché le sentenze *Tupikas*, *Zdziaszek e Ardic* abbiano fornito indicazioni utili per definire l'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, esse hanno accresciuto la necessità di informazioni supplementari non specificamente richieste nel formulario del MAE, il che ha indubbiamente comportato un aumento delle richieste di informazioni supplementari e il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI.

Quando i termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI non sono rispettati, solo alcuni Stati membri notificano a Eurojust il mancato rispetto dei termini e i motivi del ritardo. È stato altresì sottolineato che, in caso di ripetuta inosservanza dei termini, sussiste un obbligo aggiuntivo a norma dell'articolo 17, paragrafo 7: uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei MAE da parte di un altro Stato membro è tenuto a informarne il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

RACCOMANDAZIONI

- *Sia quando agiscono in qualità di Stato emittente che di Stato di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al meglio nel loro processo decisionale e nei procedimenti pertinenti per assicurare il rispetto dei termini stabiliti nella decisione quadro 2002/584/GAI, malgrado la complessità delle procedure. A tal fine si raccomanda agli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stato emittente, di fornire a tempo debito le informazioni supplementari richieste in modo da evitare inutili ritardi.*
- *Si raccomanda agli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stato membro di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, di informare l'autorità giudiziaria emittente e Eurojust qualora la richiesta non possa essere eseguita entro i termini.*

4. DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI

4.1 Motivi di rifiuto

In vari Stati membri, tutti o alcuni dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti dall'articolo 9 della decisione quadro 2008/909/GAI sono stati recepiti come obbligatori, sebbene nella decisione quadro stessa tutti questi motivi siano facoltativi. Le stesse considerazioni espresse in relazione alla decisione quadro 2002/584/GAI valgono anche per la decisione quadro 2008/909/GAI.

Nella maggior parte degli Stati membri i motivi più ricorrenti di non riconoscimento o di non esecuzione delle sentenze di altri Stati membri a norma della decisione quadro 2008/909/GAI sono l'assenza di doppia incriminazione, le sentenze pronunciate in contumacia e una pena residua da scontare di durata inferiore a sei mesi. Altri motivi di rifiuto che trovano frequente applicazione sono: la presentazione di un certificato non debitamente compilato da parte dell'autorità di emissione, il fatto che la persona condannata non sia cittadino dello Stato di esecuzione, la mancata facilitazione del reinserimento sociale a causa dell'assenza di un collegamento con lo Stato di esecuzione e il fatto che la pena sia caduta in prescrizione. Altri motivi di non riconoscimento o di non esecuzione sono utilizzati più raramente.

4.2 Questioni legate alle condizioni di detenzione

Come nei procedimenti relativi al MAE, vari Stati membri, nell'emettere il certificato per il trasferimento di un detenuto verso un altro Stato membro a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, tengono conto dei diritti fondamentali relativi alle condizioni di detenzione e valutano se le condizioni di detenzione nello Stato membro di esecuzione siano soddisfacenti. In tale contesto fanno riferimento alla giurisprudenza della CGUE (in particolare alla sentenza *Aranyosi e Căldăraru*) come orientamento interpretativo, sebbene tale giurisprudenza non rimandi alla decisione quadro 2008/909/GAI.

Dalle valutazioni è tuttavia emerso che, nella pratica, i casi di trasferimenti ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI che non sono stati portati a termine o avviati a causa di condizioni di detenzione insoddisfacenti nello Stato di esecuzione sono piuttosto rari.

4.3 Valutazione del reinserimento sociale

Conformemente al considerando 9 e all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, l'autorità competente dello Stato di emissione deve avere la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l'effettiva reintegrazione della persona condannata. Tale valutazione è un aspetto fondamentale nel contesto dei procedimenti a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, in quanto consente di conseguire in misura maggiore gli obiettivi educativi e preventivi della pena.

Di conseguenza, come indicato in alcune relazioni, l'interesse della persona condannata al reinserimento sociale dovrebbe essere sufficientemente ponderato dalle autorità di emissione al momento di decidere se chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, e dalle autorità di esecuzione al momento di decidere se accettare o meno tale trasferimento. Nondimeno, tale interesse al reinserimento sociale deve essere bilanciato con l'interesse del sistema giudiziario a eseguire efficacemente la pena in un determinato Stato membro.

Alcuni Stati membri hanno inoltre sottolineato l'importanza dei diritti delle vittime nell'applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI. A loro avviso sarebbe opportuno prestare attenzione anche a garantire che le parti lese siano effettivamente risarcite quando la persona interessata è trasferita in un altro Stato membro, in quanto nella pratica si è riscontrato che, in taluni casi, tale risarcimento cessa non appena la persona condannata sconta la propria pena in un altro Stato membro.

La decisione quadro 2008/909/GAI non definisce il significato di "reinserimento sociale". In alcuni Stati membri sono stati emanati orientamenti relativi ai criteri specifici per la valutazione delle prospettive di reinserimento sociale prima dell'emissione di un certificato, mentre in altri Stati membri spetta al giudice valutare per ogni singolo caso se il trasferimento faciliterà il reinserimento sociale.

Secondo il "Manuale sul trasferimento delle persone condannate e le pene detentive nell'Unione europea" (2019/C 403/02), la valutazione della facilitazione del reinserimento sociale non può limitarsi al semplice accertamento dell'esistenza di un legame geografico, ma deve basarsi su un esame approfondito caso per caso.

Il nono ciclo di valutazioni reciproche ha dimostrato che la maggioranza delle autorità degli Stati membri valuta attentamente le prospettive di reinserimento sociale della persona condannata in caso di trasferimento verso un altro Stato membro al fine di scontarvi la pena, utilizzando, in una certa misura, criteri simili - sebbene la gamma completa dei parametri utilizzati possa variare. Benché nella maggior parte dei casi il reinserimento sociale sarà probabilmente facilitato da un trasferimento verso lo Stato membro d'origine, potrebbe essere necessaria una valutazione globale caso per caso per garantire che ciò corrisponda effettivamente al vero.

Tale valutazione fa riferimento a vari fattori e circostanze della situazione individuale della persona interessata, in base ai quali è possibile giungere a una conclusione ragionevole quanto all'opportunità del trasferimento alla luce del criterio del reinserimento sociale. La maggior parte degli Stati membri presta particolare attenzione all'ambiente sociale delle persone condannate ammissibili al trasferimento nello Stato di esecuzione, vale a dire i legami sociali, economici, culturali, linguistici, familiari e di altro tipo che la persona ha con tale Stato membro.

Altri criteri per la valutazione dei fattori che potrebbero creare condizioni favorevoli al reinserimento sociale possono comprendere: la durata, la natura e le condizioni di residenza della persona interessata nonché la sua situazione finanziaria, la lingua che parla, il fatto che abbia o meno un lavoro nello Stato membro di esecuzione e la disponibilità di un alloggio.

In alcuni Stati membri le autorità competenti fanno riferimento ad altri criteri, quali l'ubicazione del centro degli interessi vitali, considerazioni legate alla salute, la durata della pena che rimane da scontare, la possibilità di una liberazione anticipata, ecc. Anche l'opinione della persona condannata ha generalmente un peso significativo ai fini della decisione definitiva sul trasferimento della pena.

Le informazioni contenute nel fascicolo nazionale o nel certificato potrebbero essere insufficienti per stabilire se la pena risponda allo scopo di favorire il reinserimento sociale e l'effettiva reintegrazione della persona condannata nella società e pertanto potrebbero essere necessarie informazioni supplementari, in particolare per accertare i legami della persona con lo Stato membro verso cui deve essere trasferita.

A tal fine l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI prevede la possibilità per gli Stati membri di emissione di consultare lo Stato membro di esecuzione prima di trasmettere il certificato e la sentenza. Tuttavia questa possibilità non è utilizzata dagli Stati membri nella stessa misura, e solo pochi lo fanno su base regolare. Altri Stati membri consultano lo Stato di esecuzione solo in casi molto specifici, ad esempio quando sono necessari una consultazione o un previo consenso.

Sebbene tale consultazione non sia obbligatoria, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2008/909/GAI, secondo alcuni gruppi di esperti una consultazione preliminare con lo Stato membro di esecuzione sarebbe utile affinché lo Stato membro di emissione possa ottenere tutte le informazioni pertinenti per decidere se emettere o meno un certificato a norma della decisione quadro 2008/909/GAI. Ciò facilita altresì una cooperazione agevole con lo Stato membro di esecuzione durante le ulteriori fasi del procedimento, non solo in termini di valutazione della possibilità di reinserimento sociale, ma anche in relazione ad altre questioni concernenti il trasferimento.

I pareri motivati secondo cui l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento e la reintegrazione della persona nella società, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, possono essere elaborati dalle autorità di esecuzione e trasmessi alle autorità di emissione. Tuttavia il nono ciclo di valutazioni reciproche ha evidenziato che tali pareri non vengono elaborati molto spesso. Va inoltre fatto presente che, in caso di ricezione, tale parere non è vincolante per l'autorità dello Stato membro di emissione e non comporta sempre il ritiro del certificato.

RACCOMANDAZIONI

- *Tutti gli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stato membro di emissione, sono incoraggiati a provvedere affinché le rispettive autorità competenti utilizzino al meglio la possibilità offerta dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI di consultare lo Stato membro di esecuzione al fine di raccogliere informazioni pertinenti sulle reali prospettive di reinserimento sociale della persona condannata ammissibile al trasferimento a norma della decisione quadro 2008/909/GAI.*

4.4 Informazione, opinione e consenso al trasferimento della persona condannata

Il procedimento per la trasmissione della sentenza e del certificato a un altro Stato membro a norma della decisione quadro 2008/909/GAI può essere avviato d'ufficio dallo Stato di emissione o su richiesta dello Stato di esecuzione o della persona condannata. Tuttavia alcuni Stati membri non avviano tale procedimento se la persona condannata o lo Stato di esecuzione non ne fanno richiesta o lo avviano solo quando la persona condannata acconsente al trasferimento.

Dalle relazioni di valutazione è emerso che tali prassi non sembrano essere in linea con lo spirito della decisione quadro 2008/909/GAI e che le autorità di emissione competenti dovrebbero, se del caso, prendere in considerazione l'avvio d'ufficio di un siffatto procedimento per favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

In uno Stato membro è possibile chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una pena detentiva anche già in una fase preliminare come l'udienza dell'indagato o persino durante la preparazione dell'udienza – una prassi ritenuta utile dal gruppo di esperti. Secondo questi ultimi, tale prassi potrebbe essere adottata in altri Stati membri di modo che, già da una fase precoce del procedimento e in presenza di un avvocato (che possa spiegare le possibilità offerte dalla decisione quadro 2008/909/GAI), delle autorità giudiziarie e, se necessario, di un interprete, l'indagato possa giungere a una decisione più motivata in merito alla possibilità di beneficiare di un trasferimento.

4.4.1 La situazione nello Stato membro di emissione

Dalle valutazioni è emerso che le persone condannate che sono cittadini di uno Stato membro diverso da quello in cui sono state condannate o che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state condannate non sono necessariamente a conoscenza del loro diritto di essere trasferite per scontare la pena nel rispettivo Stato di cittadinanza o di residenza abituale o in un altro Stato membro. Pertanto, nella maggior parte degli Stati membri, durante il procedimento connesso alla decisione quadro 2008/909/GAI, quando si trova in stato di detenzione, la persona interessata è informata della possibilità di un trasferimento verso un altro Stato membro, delle procedure da seguire a tal fine e delle implicazioni giuridiche di tale trasferimento, come la regola della specialità.

Nella maggior parte degli Stati membri ciò avviene in forma scritta, mediante un modulo o un opuscolo, che tuttavia molto spesso non è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Come indicato in diverse relazioni la disponibilità in tutte le lingue ufficiali dell'UE sarebbe consigliabile, per garantire che la persona interessata possa comprendere le informazioni pertinenti. In uno Stato membro in cui i detenuti non ricevono informazioni per iscritto ma solo oralmente, il gruppo di valutazione ha sottolineato che ciò non è sufficiente e che tutti i detenuti dovrebbero essere informati per iscritto della possibilità di scontare la pena in un altro Stato membro e della relativa procedura per il trasferimento.

Allo stesso scopo è stato anche sottolineato che, poiché i detenuti non hanno generalmente familiarità con il diritto processuale, è opportuno garantire che tali informazioni siano chiare e accessibili, in modo da migliorare la comprensione da parte del detenuto delle possibilità offerte dalla decisione quadro 2008/909/GAI. Un gruppo di valutazione ha suggerito la possibilità di distribuire tra i detenuti delle carceri di tutti gli Stati membri una scheda informativa standardizzata a livello dell'UE in tutte le lingue dell'UE.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI, la procedura che lo Stato membro di emissione deve seguire impone che, in tutti i casi in cui la persona condannata si trovi ancora nel suo territorio e vi sia una sentenza definitiva, tale persona abbia altresì l'opportunità di indicare se acconsente o meno al trasferimento, anche se il suo consenso non è richiesto. La procedura seguita per consentire alla persona condannata di esprimere la propria opinione varia da uno Stato membro all'altro e può aver luogo in forma scritta e/o orale; tuttavia, se l'opinione della persona condannata è espressa oralmente, di solito viene prodotta una traccia scritta. Una relazione ha rilevato che spesso può essere difficile, nella pratica, verificare le informazioni ottenute dalla persona condannata (colloqui con la famiglia, i vicini, il datore di lavoro).

L'opinione della persona condannata svolge un ruolo importante nella decisione di emettere o meno un certificato. Tale opinione è generalmente presa in debita considerazione, unitamente ad altri elementi del caso e ai requisiti giuridici, sebbene non sia determinante per quanto riguarda la decisione sul trasferimento.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI, deve essere richiesto il consenso della persona condannata, tranne nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ossia se la persona ammissibile al trasferimento è cittadina dello Stato membro verso il quale sarebbe trasferita, se deve essere applicato un decreto di espulsione oppure se tale persona è fuggita o ritornata in detto Stato membro mentre è perseguita o condannata nello Stato membro di emissione. In uno Stato membro, nei casi in cui la persona condannata chieda di avviare la procedura di trasmissione del certificato a un altro Stato membro, si presume che il consenso al trasferimento sia intrinseco a tale richiesta. Il gruppo di valutazione ha osservato che tale prassi sembra ignorare il fatto che la decisione quadro 2008/909/GAI impone che le persone condannate abbiano espresso esplicitamente il loro consenso e siano state informate delle conseguenze giuridiche di tale consenso.

In alcune relazioni è stato sottolineato che, nei casi in cui la persona condannata debba essere espulsa verso lo Stato membro di cittadinanza sulla base di un decreto di espulsione o di allontanamento, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, il certificato è trasmesso allo Stato membro di cittadinanza, indipendentemente dal fatto che la persona condannata acconsenta o meno al trasferimento.

Le autorità di emissione competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI, devono informare la persona condannata, in una lingua a questa comprensibile, della decisione di trasmettere la sentenza, corredata del certificato, allo Stato membro di esecuzione, utilizzando il modello standard di notifica che figura nell'allegato II di tale decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato membro di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato membro di esecuzione che è tenuto a darne notifica alla persona condannata di conseguenza.

Sebbene la decisione quadro 2008/909/GAI non preveda mezzi di ricorso per impugnare la decisione relativa al trasferimento dell'esecuzione della pena, alcuni Stati membri contemplano tale possibilità nel loro diritto nazionale.

4.4.2 La situazione nello Stato membro di esecuzione

Quando la persona condannata non si trova nello Stato membro di esecuzione, a meno che non sia già stata ascoltata nello Stato di emissione, lo Stato di esecuzione si affida molto spesso allo Stato di emissione per la fornitura dell'opinione della persona condannata per iscritto e, se richiesto, del consenso al trasferimento proposto. Alcuni Stati membri di esecuzione, tuttavia, chiedono direttamente per iscritto l'opinione e il consenso della persona condannata.

Quando la persona condannata si trova nello Stato membro di esecuzione, tutti gli Stati membri dispongono di modalità procedurali per la ricezione dell'opinione della persona condannata e, se richiesto, del consenso al trasferimento. Nella maggior parte degli Stati membri la persona condannata o la persona responsabile di assisterla o rappresentarla, in caso di minori o di persone sotto tutela giuridica, sarà convocata a un'udienza giudiziaria per esprimere la propria opinione e, se richiesto, il proprio consenso, con l'assistenza di un avvocato e, se necessario, di un interprete. In alcuni altri Stati membri tale procedura è effettuata per iscritto.

Indipendentemente dal fatto che uno Stato membro agisca in qualità di Stato membro di emissione o di esecuzione, esso deve notificare alla persona tutte le decisioni giudiziarie dell'autorità competente utilizzando il modello di notifica di cui all'allegato II della decisione quadro 2008/909/GAI. Se la persona si trova ancora nello Stato di emissione, la decisione le è trasmessa dalle autorità di esecuzione tramite l'autorità competente di tale Stato o direttamente. L'allegato II della decisione quadro 2008/909/GAI è ampiamente utilizzato dagli Stati membri.

In varie relazioni è indicato che la decisione relativa al riconoscimento e all'esecuzione della pena detentiva da parte dello Stato membro di esecuzione può essere impugnata mediante ricorso.

RACCOMANDAZIONI

- *Tutti gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché le rispettive autorità competenti informino in modo semplice e accessibile la persona condannata della possibilità di scontare la pena in un altro Stato membro conformemente alla decisione quadro 2008/909/GAI, della procedura pertinente per il trasferimento e delle sue implicazioni giuridiche.*
- *Si raccomanda a tutti gli Stati membri di provvedere affinché le informazioni pertinenti relative a un trasferimento finalizzato a scontare la pena in un altro Stato membro siano fornite alla persona ammissibile a tale trasferimento per iscritto mediante un modulo o un opuscolo, preferibilmente disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, affinché tali informazioni siano comprese dalla persona interessata.*

4.5 Adattamento e riconoscimento parziale

La natura e la durata delle pene detentive variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per questo motivo il riconoscimento e l'esecuzione di una pena detentiva in un altro Stato membro ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI possono comportare l'adattamento o il riconoscimento parziale della pena, come previsto, rispettivamente, agli articoli 8 e 10 della decisione quadro 2008/909/GAI.

Sulla base dei risultati del nono ciclo di valutazioni reciproche, si può presumere che, nella maggior parte degli Stati membri, la questione del riconoscimento parziale e dell'adattamento della pena non crei particolari problemi nell'applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI o del principio del reciproco riconoscimento e non costituisca un ostacolo al loro ruolo di facilitazione nella cooperazione giudiziaria in materia penale in tutta l'UE. Dalla valutazione sono emerse tuttavia alcune questioni da esaminare, come descritto di seguito.

4.5.1 Adattamento

Va osservato che il sistema della decisione quadro 2008/909/GAI si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e che pertanto l'articolo 8, paragrafo 1, di detta decisione prevede, in linea di principio, la prosecuzione della pena, in termini di natura e durata, irrogata nello Stato della condanna. In deroga a tale regola, l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909/GAI prevede un adattamento della pena in due situazioni specifiche:

- in linea con l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, se la durata della pena è incompatibile con l'ordinamento giuridico dello Stato membro di esecuzione, in quanto è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella legislazione vigente in quel momento. Lo Stato membro di esecuzione può adattare la pena irrogando la pena massima applicabile nel proprio ordinamento giuridico;

- in linea con l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI, se la natura della pena è incompatibile con l'ordinamento giuridico dello Stato membro di esecuzione, l'autorità di esecuzione competente può adattarla alla pena o alla misura che corrisponde, il più possibile, alla pena detentiva irrogata nello Stato membro di emissione. Una sanzione penale che implichi la privazione della libertà non deve essere convertita in una sanzione pecuniaria o altra pena di natura pecuniaria.

In tali casi le autorità di esecuzione devono valutare che cosa costituisce un "reato simile" ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI, nell'ottica di individuare un reato comparabile, simile per caratteristiche oggettive e soggettive a quello commesso nello Stato membro di emissione, in relazione al quale, in una situazione analoga, si sarebbe potuto in teoria irrogare una pena nel rispettivo ordinamento penale.

La decisione quadro 2008/909/GAI non definisce la nozione di "reato simile" né specifica quali disposizioni di diritto penale obbligatorie debbano applicarsi in relazione alla determinazione della pena e fa riferimento, a tale riguardo, soltanto al diritto dello Stato di esecuzione. Un gruppo di esperti ha sottolineato che diversi Stati membri hanno scelto modi diversi per interpretare il termine "reato simile". Alcuni Stati membri adattano le pene alla pena detentiva massima generale prevista dalla loro legislazione, mentre altri le adattano alla pena massima per quella serie di reati simili.

In tutti i casi occorre effettuare un'analisi giuridica per stabilire una corrispondenza tra gli elementi fattuali che costituiscono il reato e la qualificazione penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di esecuzione.

Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stati membri di esecuzione, valutano ciò che può costituire un "reato simile" ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI avvalendosi di criteri analoghi, ad esempio gli elementi costitutivi del reato, il tipo di reato e la durata della pena, i fatti relativi al caso in questione descritti nel certificato e la qualificazione giuridica del reato secondo lo Stato di emissione.

Cionondimeno, sembra che la nozione di "reato simile" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI possa creare difficoltà laddove le informazioni relative al reato contenute nel certificato (sezione h)) non siano coerenti con la sentenza o la descrizione nel certificato ovvero i fatti descritti nel certificato siano poco chiari o insufficienti per stabilire una qualificazione dei fatti equivalente. In tali casi, lo Stato di esecuzione può richiedere informazioni supplementari o una copia della sentenza allo Stato membro di emissione.

Alcune relazioni di valutazione indicano che una consultazione preventiva tra le autorità di emissione e di esecuzione può essere utile per evitare che i certificati vengano ritirati a causa dei requisiti di adattamento nello Stato membro di esecuzione in qualsiasi fase della procedura (riconoscimento della pertinente decisione giudiziaria, esecuzione della stessa oppure trasmissione della decisione a fini di esecuzione verso un altro Stato membro) ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI.

In alcune relazioni è stato indicato che l'adattamento delle pene che prevedono un obbligo di trattamento medico o psichiatrico che implichi la privazione della libertà — ma che non costituiscono una detenzione regolare — è spesso problematico per via delle differenze tra i sistemi nazionali in termini di autorità competenti, del carattere obbligatorio del trattamento psichiatrico o della durata della reclusione.

In alcune relazioni è stato evidenziato che possono sorgere problemi in relazione al calcolo della parte restante della pena da scontare, in quanto i diversi ordinamenti giuridici variano e i loro metodi di calcolo possono differire. Alcuni Stati membri calcolano la privazione della libertà in anni e mesi, mentre altri la calcolano in giorni; questo rende più difficile calcolare la durata esatta della pena o della parte restante da scontare. In tali casi possono essere richieste informazioni supplementari alle autorità emittenti. Malgrado le difficoltà suesposte, i rifiuti basati su questi motivi restano eccezionali.

Oltre alle questioni di cui sopra, la maggior parte degli Stati membri non ha segnalato altre difficoltà pratiche in questo settore. Alcuni Stati membri di fatto non avevano riscontrato la necessità di adattare la pena poiché la durata o la natura di quest'ultima erano incompatibili con il diritto nazionale oppure situazioni del genere si erano verificate soltanto in un numero limitato di casi. È raro, per la maggior parte degli Stati membri, che si siano registrati casi in cui i certificati erano stati ritirati a causa di una pena eccessivamente clemente.

4.5.2 Riconoscimento parziale

L'articolo 10 della decisione quadro 2008/909/GAI indica che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, se ritiene opportuno considerare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l'autorità competente dello Stato membro di emissione al fine di trovare un accordo. Le competenti autorità di emissione e di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l'esecuzione parziali di una sentenza purché ciò non comporti un aggravamento della pena.

Se non si raggiunge il consenso in merito a una soluzione che soddisfi l'autorità di emissione, la decisione finale adottata da quest'ultima può essere quella di ritirare il certificato, se essa reputa che la pena non sarebbe scontata adeguatamente.

Il nono ciclo di valutazioni reciproche ha dimostrato che, nella maggior parte degli Stati membri, il riconoscimento parziale non avviene di frequente. Solo alcuni Stati membri hanno infatti segnalato situazioni in cui le sentenze pronunciate dallo Stato membro di emissione erano state parzialmente riconosciute. Nonostante la mancanza di esperienza pratica in materia, gli operatori sembrano essere a conoscenza della procedura da seguire a norma dell'articolo 10 della decisione quadro 2008/909/GAI, compresa l'eventuale consultazione delle autorità competenti dello Stato membro di emissione e la necessità di concordare con quest'ultimo le condizioni di riconoscimento ed esecuzione parziali, purché la pena non sia aggravata.

Di norma, né la legislazione nazionale né altri atti formali stabiliscono criteri specifici su come decidere se riconoscere o meno la sentenza ed eseguire la pena solo parzialmente, vale a dire come valutare se ciò sia possibile o meno, cosa dovrebbe essere preso in considerazione a tal fine o in quali casi le autorità giudiziarie debbano o meno ritirare il certificato. Tale valutazione è lasciata principalmente alla discrezione dell'autorità competente.

Il riconoscimento parziale delle sentenze è spesso applicato nei casi in cui la persona è stata condannata per un concorso di reati, il provvedimento giuridico viene stabilito separatamente e sono soddisfatte le condizioni solo per alcuni dei reati laddove uno o più reati non siano punibili nello Stato di esecuzione. Ciò può verificarsi segnatamente in relazione a quei reati (ad es. i reati finanziari, i reati di droga, le infrazioni stradali, ecc.) che in alcuni Stati membri rientrano nelle competenze delle autorità amministrative.

Al fine di valutare se il riconoscimento parziale nello Stato di esecuzione sia accettabile o se il certificato debba essere ritirato, è importante che lo Stato di emissione verifichi la riduzione della pena a seguito del riconoscimento parziale. Come si evince da alcune relazioni, in rari casi, qualora tale riduzione sia ritenuta significativa, il riconoscimento parziale può portare al ritiro del certificato.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato una serie di difficoltà che scaturiscono dalle differenze tra i vari ordinamenti giuridici. Principalmente sono stati evocati l'incompatibilità di alcune misure con il diritto dello Stato di esecuzione, i diversi criteri e metodi utilizzati da ciascuno Stato membro per calcolare la pena finale e il principio del cumulo delle pene comminate. Ciò può verificarsi quando una delle pene di base riguarda un comportamento che non è configurato come reato nello Stato di esecuzione e può essere difficile stabilire a posteriori quale parte della pena sia stata irrogata per quel reato specifico. Possono quindi essere necessarie informazioni dettagliate sulla determinazione della pena per reati multipli risultante.

La maggior parte degli Stati membri non ha riscontrato particolari difficoltà nel processo di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI; spesso lo Stato di emissione e quello di esecuzione raggiungono un accordo sul riconoscimento parziale della sentenza e sull'esecuzione della pena. Tuttavia, se nel processo sorgono difficoltà, queste possono essere risolte con l'intervento di Eurojust o dei punti di contatto dell'RGE in qualità di facilitatori.

RACCOMANDAZIONI

- *Nei casi in cui non sia possibile il pieno riconoscimento di una pena ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, gli Stati membri che agiscono in qualità di Stato di emissione e di esecuzione sono incoraggiati a provvedere affinché le loro autorità competenti conducano consultazioni sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione quadro, al fine di raggiungere un accordo in merito alla possibilità di riconoscimento parziale della sentenza ed esecuzione parziale della pena, in quanto ciò può facilitare il riconoscimento reciproco.*
- *Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché le loro autorità competenti, in qualità di autorità emittenti nei procedimenti a norma della decisione quadro 2008/909/GAI, nel compilare la sezione h) del certificato, redigano un'esposizione dei fatti che sia il più completa e precisa possibile, in modo da integrare, se del caso, le informazioni contenute nella sentenza al fine di evitare difficoltà nella valutazione del reato da parte delle autorità di esecuzione.*

4.6 Questioni legate alla traduzione

Ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, i documenti che devono essere trasmessi allo Stato membro di esecuzione ai fini del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena sono i seguenti: copia del certificato, copia della sentenza e una traduzione del certificato nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro di esecuzione o, se del caso, in una lingua ufficiale dell'Unione accettata da tale Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, in linea di principio non è richiesta la traduzione della sentenza; la legislazione di diversi Stati membri non prevede quindi una traduzione della sentenza.

Ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione, solo gli Stati membri che hanno depositato una dichiarazione presso il segretariato generale del Consiglio possono, in qualità di Stati di esecuzione, qualora ritengano il contenuto del certificato insufficiente per decidere sul riconoscimento e l'esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella loro lingua ufficiale. Gli Stati membri che non hanno effettuato tale notifica, qualora sia richiesta la traduzione (vale a dire in sentenze più complesse), possono provvedervi senza ricorrere allo Stato membro di emissione.

In tali casi, sebbene non sia stata richiesta una traduzione della sentenza allo Stato di emissione, la legislazione in materia di procedura penale di alcuni Stati membri impone l'uso della lingua ufficiale nei procedimenti giudiziari. Pertanto, nella pratica, le autorità competenti di alcuni Stati membri ritengono auspicabile la traduzione della sentenza e spesso la richiedono, oppure, se non la ricevono dallo Stato membro di emissione, sovente la fanno tradurre a proprie spese.

Una traduzione completa della sentenza può essere ritenuta necessaria nei casi in cui il contenuto del certificato appaia inadeguato per decidere in merito all'esecuzione della pena e sia necessario un esame più approfondito dei possibili motivi di rifiuto o della necessità di adattamento. Alcuni Stati membri richiedono inoltre la traduzione di tutti i documenti giustificativi.

In questi casi tra le autorità competenti dei due Stati membri possono aver luogo consultazioni che possono sfociare in un compromesso, considerata la diversa legislazione dell'altro Stato membro. Lo Stato membro di emissione può essere invitato a fornire una traduzione solo delle parti rilevanti della sentenza (ossia l'esame dei reati e le valutazioni effettuate dal giudice in relazione alla scelta e alla durata della pena) o a presentare una sentenza sommaria anziché la sentenza integrale, in quanto la traduzione dell'integralità delle sentenze è generalmente costosa e dispendiosa in termini di tempo. Così facendo è possibile risparmiare tempo ed evitare di stanziare risorse inutilmente.

Chiaramente, quando viene presentata una richiesta di traduzione della decisione di condanna e, se del caso, dei documenti giustificativi, alcuni Stati membri spesso non rispettano i termini stabiliti, il che comporta un rinvio della decisione di riconoscimento ed esecuzione della sentenza.

Alcuni Stati membri di esecuzione non richiedono sistematicamente la traduzione della sentenza e dei documenti aggiuntivi nella propria lingua e/o la accettano in inglese, il che è stato considerato dai gruppi di esperti una buona prassi.

Alcuni Stati membri di emissione di solito trasmettono allo Stato membro di esecuzione la sentenza e il certificato tradotti in una lingua accettata da tale Stato membro, anche se non sono richiesti e a prescindere da una richiesta specifica, il che rappresenta anche un buon modo per facilitare e accelerare il procedimento.

Nei casi in cui il certificato ricevuto non è tradotto o in cui non è fornita alcuna traduzione della decisione o dei suoi elementi essenziali e il contenuto di tali documenti è insufficiente per l'adozione di una decisione, le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutarsi di riconoscere una sentenza dell'altro Stato membro che irroga una pena detentiva e la procedura si conclude.

RACCOMANDAZIONI

- *Quando agiscono in qualità di Stato membro di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti limitino le richieste di traduzione dell'integralità delle sentenze ai casi in cui ritengono il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena e, se del caso, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato di emissione, al fine di valutare se sia sufficiente che solo le parti essenziali delle sentenze siano tradotte conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909/GAI.*

4.7 Termini

Diversi Stati membri, quando agiscono in qualità di Stati di esecuzione, hanno difficoltà a rispettare il termine di novanta giorni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI per quanto riguarda la decisione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena.

Il nono ciclo di valutazioni reciproche ha dimostrato che, per quanto riguarda la tempestività delle risposte da parte delle autorità di esecuzione competenti, emergono difficoltà soprattutto quando mancano informazioni nel certificato o quando è necessario chiarire alcuni aspetti (riguardanti principalmente la pena irrogata, documenti mancanti, dati identificativi incompleti della persona condannata, ecc.) ovvero quando è necessaria una traduzione dei documenti. Tali problemi comportano spesso ritardi e si rischia di non rispettare i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI.

Questo aspetto può essere particolarmente importante qualora il certificato riguardi più sentenze o la sentenza contenga più reati, in quanto il processo richiederà più tempo per via del numero di autorità coinvolte e dei ricorsi separati che possono essere avviati. In alcuni Stati membri dove i termini per la presentazione di un ricorso legale sono piuttosto brevi, ciò potrebbe non rappresentare un grosso problema. Difficoltà nel rispetto dei termini possono verificarsi anche quando la pena deve essere adattata.

Nel caso in cui il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI non possa essere rispettato, gli Stati membri di esecuzione dovrebbero informarne immediatamente lo Stato membro di emissione, motivando il mancato rispetto dei termini fissati e indicando il tempo stimato necessario per la decisione finale, ma nella pratica non tutti gli Stati membri procedono in tal senso.

In alcuni casi, sulla base dei risultati del nono ciclo di valutazioni reciproche, questo ha portato al ritiro di un certificato per via dell'imminente liberazione (condizionale) della persona condannata, o perché la persona condannata era già stata liberata.

RACCOMANDAZIONI

- *Sia quando agiscono in qualità di Stato di emissione che di Stato di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al meglio nel loro processo decisionale per assicurare il rispetto dei termini stabiliti nella decisione quadro 2008/909/GAI, malgrado la complessità delle procedure. A tal fine si raccomanda agli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stato emittente, di fornire a tempo debito le informazioni supplementari richieste in modo da evitare inutili ritardi.*
- *Si raccomanda agli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stati di esecuzione, di informare l'autorità giudiziaria emittente qualora la richiesta non possa essere eseguita entro il termine stabilito nella decisione quadro 2008/909/GAI, motivando il ritardo e indicando il tempo stimato necessario per l'adozione della decisione finale.*

5. COLLEGAMENTI TRA LE DECISIONI QUADRO 2002/584/GAI E 2008/909/GAI

La relazione funzionale e la complementarità tra l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, da un lato, e la decisione quadro 2008/909/GAI, dall'altro, sono piuttosto complesse da gestire, soprattutto negli Stati membri in cui la competenza per questi due strumenti spetta ad autorità diverse, ossia nella maggior parte degli Stati membri. In gran parte degli Stati membri non esiste un memorandum d'intesa specifico tra tali autorità; gli esperti hanno raccomandato ad alcuni Stati membri di elaborare orientamenti per definire le modalità di organizzazione di tale cooperazione.

Solo in alcuni Stati membri le stesse autorità decidono in merito al riconoscimento della sentenza nell'ambito dello stesso procedimento nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Nei casi in cui l'esecuzione di un MAE sia rifiutata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI o sia subordinata alla condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di tale decisione quadro, la decisione di mantenere il MAE o di emettere un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI può non essere facile.

Solo pochi Stati membri hanno pubblicato orientamenti o schede informative che spiegano agli operatori le circostanze in cui una sentenza dovrebbe essere eseguita mediante consegna della persona interessata o riconoscimento della sentenza; questa è stata considerata dagli esperti come una migliore prassi.

Nella maggior parte degli Stati membri la legislazione o gli orientamenti amministrativi non stabiliscono criteri specifici per valutare se debba essere emesso un MAE o un certificato sulla base della decisione quadro 2008/909/GAI, anche se in alcuni casi tali criteri sono ben definiti. La scelta è effettuata dagli operatori caso per caso. Tuttavia, quando il luogo in cui si trova la persona condannata non è noto, di solito viene emesso un MAE.

Tra i criteri per la scelta dello strumento di riconoscimento reciproco appropriato, le autorità di alcuni Stati membri hanno menzionato le possibilità di un'effettiva esecuzione della pena, la cittadinanza e il luogo di residenza della persona condannata, i legami tra la persona e lo Stato di esecuzione e le possibilità di agevolare il reinserimento sociale e l'integrazione, nonché la necessità di evitare l'impunità.

Data la complessità di una decisione di rifiuto della consegna basata sull'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, alcuni gruppi di esperti hanno sottolineato la necessità che le autorità emittenti svolgano una riflessione approfondita e attenta sull'opportunità di emettere un MAE o un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di eseguire la pena e quella di garantire il reinserimento sociale della persona condannata e di attribuire un peso adeguato ai criteri pertinenti. In alcune relazioni è stato sottolineato che la comunicazione e le consultazioni con le autorità competenti di altri Stati membri possono essere utili nel decidere quale strumento applicare. Si potrebbe inoltre prendere in considerazione il sostegno di Eurojust o dei punti di contatto dell'RGE, se necessario, al fine di agevolare tali consultazioni. In una relazione di valutazione, lo svolgimento di riunioni bilaterali con le autorità competenti dell'altro Stato membro, al fine di stabilire modalità relative all'eventuale conversione di una procedura di MAE in una procedura per il riconoscimento di una sentenza ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, è stata considerata una buona prassi.

Alcuni Stati membri rifiutano la consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI prima che la decisione sul reciproco riconoscimento della sentenza o della decisione che irroga una pena sia divenuta definitiva, senza garantire l'esecuzione della pena. I gruppi di valutazione ritengono che tale prassi debba essere modificata alla luce dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, come interpretato dalla CGUE.

Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI non esiste una prassi comune tra gli Stati membri in merito all'emissione o alla richiesta di un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI.

Infatti taluni Stati membri, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, richiedono sempre l'emissione di un certificato conformemente alla decisione quadro 2008/909/GAI al fine di stabilire una base giuridica per l'esecuzione di una pena irrogata da un altro Stato membro. Secondo alcuni operatori il certificato di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI offre maggiori garanzie rispetto all'esecuzione "diretta" senza certificato, sebbene tale prassi possa ritardare l'esecuzione della sentenza.

In una relazione si sottolinea inoltre che il certificato contiene informazioni molto preziose che potrebbero dover essere richieste successivamente all'autorità che ha emesso la sentenza di condanna, in vista di ulteriori procedimenti, ad esempio la durata della custodia cautelare, se la persona è stata detenuta durante il procedimento, le disposizioni giuridiche, se lo Stato di condanna richiede informazioni sulla liberazione condizionale, ecc. Una causa riguardante tale questione (causa C-179/22) è attualmente pendente dinanzi alla CGUE.

Gli altri Stati membri, dopo aver rifiutato la consegna, eseguono direttamente la sentenza dello Stato membro di esecuzione sulla base delle informazioni contenute nel MAE, in particolare nei casi in cui il ricercato sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o vi risieda legalmente. In questi casi si ritiene che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza derivino automaticamente dal rifiuto della consegna.

Sebbene, su un piano strettamente pratico, ciò garantisca la rapida esecuzione delle sentenze, nel contesto del nono ciclo di valutazioni reciproche alcuni gruppi di valutazione e alcuni operatori degli Stati membri valutati si sono detti contrari a tale opzione, sottolineando tra l'altro che essa priva le autorità di emissione, che potrebbero non volere che la pena venga eseguita nello Stato di esecuzione, del potere di decidere se ritirare il certificato, come previsto nella decisione quadro 2008/909/GAI.

In questi casi è stato raccomandato che le autorità di esecuzione chiedano e ottengano un certificato dall'autorità di emissione prima di farsi carico della pena detentiva. Tuttavia occorre anche evidenziare che, come sottolineato in alcune relazioni, tale prassi permette di evitare che la persona ricercata si dia alla fuga, contribuendo in tal modo a evitare l'impunità.

In una relazione si sostiene che tali differenze possono derivare da un certo livello di ambiguità nella decisione quadro 2008/909/GAI su questo punto. L'articolo 25 stabilisce che, fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI si applicano, *mutatis mutandis*, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o quando la consegna è subordinata alla condizione del successivo rimpatrio della persona (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI). Sulla base della formulazione "fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI" e poi "nella misura in cui [le disposizioni] sono compatibili con le disposizioni [della decisione quadro 2002/584/GAI]", è stato osservato che sembra che la decisione quadro 2002/584/GAI debba prevalere. Tuttavia, nello stesso testo giuridico, il considerando 12 afferma che "lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 della presente decisione quadro". Tale incertezza giuridica si riflette nelle diverse prassi e legislazioni nazionali degli Stati membri.

Va inoltre osservato che la giurisprudenza *Poplawski* I e II, secondo cui lo Stato di esecuzione deve garantire l'esecuzione o la consegna effettive, non è interpretata e applicata in modo uniforme in tutta l'UE.

Nel contesto del nono ciclo di valutazioni reciproche, sia gli operatori degli Stati membri valutati che i gruppi di esperti hanno sottolineato la necessità di chiarire a livello dell'UE le implicazioni dell'applicazione combinata dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI e della decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare per quanto riguarda la possibilità o meno di eseguire direttamente una pena dopo aver rifiutato la consegna sulla base delle informazioni contenute nel MAE senza un certificato.

Quando la consegna è stata accettata con una garanzia di rimpatrio sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, sembra che la maggior parte degli Stati membri possa concordare sulla necessità di emettere un certificato dopo che la persona ricercata è stata condannata nello Stato emittente.

Un altro aspetto di rilievo relativo all'applicazione combinata della decisione quadro 2002/584/GAI e della decisione quadro 2008/909/GAI è la questione di cosa succede alla persona detenuta tra il rifiuto della consegna e il riconoscimento di una pena detentiva.

Per gli Stati membri che eseguono direttamente la pena, tale questione non è pertinente. Altri Stati membri rinviando la loro decisione sulla consegna in attesa della ricezione del certificato; in questi casi vi è un intervallo di tempo durante il quale la persona potrebbe eventualmente fuggire. Alcuni di questi Stati membri mantengono la persona ricercata in arresto provvisorio in attesa dell'emissione del certificato da parte dello Stato di emissione, ai sensi dell'articolo 14 della decisione quadro 2008/909/GAI. Nel contesto della valutazione è stato sottolineato che tale approccio evita la possibilità che la persona ricercata si dia alla fuga in attesa del riconoscimento della pena detentiva, e favorisce in tal modo la fiducia reciproca.

In altri Stati membri tale arresto provvisorio non è applicato. In tal caso, gli esperti hanno raccomandato alle autorità nazionali di avvalersi dell'articolo 14 della decisione quadro 2008/909/GAI in caso di rifiuto della consegna ai sensi di un MAE ai fini dell'esecuzione di una pena, così da evitare qualsiasi rischio di impunità.

RACCOMANDAZIONI

- *Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché, prima di emettere un MAE ai fini dell'esecuzione di una pena, le autorità giudiziarie competenti verifichino attentamente se sia più opportuno seguire le procedure previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI.*
- *Si raccomanda agli Stati membri di ricorrere all'arresto provvisorio, come previsto dall'articolo 14 della decisione quadro 2008/909/GAI, in caso di rifiuto della consegna ai sensi di un MAE ai fini dell'esecuzione di una pena, così da evitare qualsiasi rischio di impunità.*
- *Eurojust, insieme all'RGE, è invitata a fornire orientamenti sulla relazione funzionale e la complementarità tra l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI e la decisione quadro 2008/909/GAI e sulle implicazioni e gli eventuali problemi della loro applicazione combinata, al fine di conseguire una maggiore coerenza nelle prassi degli Stati membri, in funzione dell'esito della causa C-179/22 dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.*

6. DECISIONI QUADRO 2008/947/GAI E 2009/829/GAI

6.1 Scarsa applicazione

Il livello di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI sul trasferimento di pene non detentive e della decisione quadro 2009/829/GAI sull'ordinanza cautelare europea è piuttosto basso in tutta l'UE.

Sulla base del nono ciclo di valutazioni reciproche sembra che le ragioni della scarsa applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI non risiedano nel modo in cui tali decisioni quadro sono state recepite. La maggior parte degli operatori intervistati nel contesto di questo ciclo di valutazioni reciproche ritiene in generale che la legislazione nazionale di recepimento sia completa e comprensibile.

Le ragioni del raro ricorso alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI sembrano essere molteplici e legate alla coesistenza di diversi fattori. Alcune di queste sono già state individuate da tempo nel contesto delle discussioni tra operatori di tutti gli Stati membri sotto l'egida dell'RGE (ST 14754/18). Tra i principali punti sollevati vi è il fatto che gli strumenti non sono ampiamente noti tra gli operatori dell'UE, il che ha portato a una mancanza di esperienza e a ritardi nell'esecuzione. Un altro problema sollevato è la difficoltà di individuare l'autorità competente a cui rivolgersi negli altri Stati membri.

Questo ciclo di valutazioni reciproche ha offerto l'opportunità di esaminare in modo approfondito queste e altre circostanze alla base del raro ricorso alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e di individuare possibili vie per migliorare la situazione. Alcune questioni e sfide comuni a entrambe le decisioni quadro sono trattate nel presente sottocapitolo, mentre altre che sono specifiche a ciascuno strumento giuridico sono trattate nei sottocapitoli seguenti.

Oltre al fatto che tali strumenti si sono aggiunti in tempi relativamente recenti, la valutazione ha evidenziato che un problema ricorrente è l'insufficiente consapevolezza, conoscenza ed esperienza in merito alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI riscontrata tra gli operatori degli Stati membri, non solo i giudici e i procuratori ma anche i servizi responsabili della sospensione condizionale e gli avvocati difensori, che dovrebbero essere attori chiave in questo ambito. Un altro problema è la formazione insufficiente su tali strumenti.

Tali carenze sono comuni alla maggior parte degli Stati membri e indicano chiaramente che sono necessarie iniziative per promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI tra tutti i pertinenti portatori di interessi coinvolti nella loro applicazione, garantendo la formazione e lo scambio di informazioni e buone prassi tra gli operatori a livello sia nazionale che dell'UE. Inoltre sarebbe utile fornire agli operatori alcuni manuali per l'attuazione pratica di tali strumenti, a livello sia dell'UE che nazionale, in quanto l'assenza di orientamenti procedurali nazionali specifici potrebbe generare una certa riluttanza tra i giudici ad avvalersi di tali strumenti giuridici.

È stato osservato che il ricorso molto limitato alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI è dovuto anche alla lunghezza e alla complessità delle relative procedure. Di conseguenza, il più delle volte le autorità giudiziarie optano per soluzioni più semplici anziché ricorrere a meccanismi complessi e dispendiosi in termini di tempo. Pertanto, secondo alcuni operatori, una possibile misura a livello dell'UE volta a promuoverne un maggiore utilizzo potrebbe consistere nella semplificazione delle procedure.

Inoltre gli operatori hanno sottolineato che vi è un numero limitato di casi in cui sarebbe opportuno o conveniente utilizzare tali strumenti. Come punto di partenza, sembra che il numero di casi aventi implicazioni transfrontaliere pertinenti sia relativamente basso.

Un ostacolo significativo al ricorso alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, che è stato individuato con chiarezza in questo ciclo di valutazioni, risiede nelle notevoli differenze tra i sistemi nazionali in termini di natura e durata delle misure di sospensione condizionale, delle sanzioni sostitutive e delle misure cautelari applicabili. Le misure contemplate da tali decisioni quadro potrebbero persino non esistere nelle giurisdizioni di alcuni Stati membri. In aggiunta, le informazioni fornite dallo Stato di emissione sono talvolta incomplete oppure il certificato non viene trasmesso alle autorità di esecuzione.

Da questo ciclo di valutazioni è emerso chiaramente che le differenze tra i sistemi giuridici nazionali rendono difficile il trasferimento di tali misure a un altro Stato membro. La conoscenza degli altri sistemi giudiziari e delle altre prassi nazionali in materia di misure preprocessuali e post-processuali non è diffusa tra gli operatori degli Stati membri e ciò può avere un impatto sulla fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie competenti, che è un prerequisito per il corretto funzionamento del riconoscimento reciproco, anche sulla base delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI.

Nel contesto di questo ciclo di valutazioni reciproche è stato sottolineato che, per porre rimedio a tali problemi, sarebbe molto utile disporre di un'unica fonte di informazioni sulle misure non detentive nei sistemi giuridici di tutti gli Stati membri, ad esempio sul sito web dell'RGE. È stato inoltre evidenziato che, al fine di agevolare l'applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, gli Stati membri dovrebbero aggiornare le informazioni sul sito web dell'RGE (atlante dell'RGE) relative alle autorità competenti che si occupano dei summenzionati strumenti di riconoscimento reciproco, consentendo un efficace contatto diretto tra le autorità competenti.

Un'altra questione comune relativa alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI è la mancanza di consapevolezza, tra le persone che possono beneficiare delle misure previste da tali strumenti giuridici, delle possibilità da essi offerte. È stato pertanto raccomandato alle autorità nazionali competenti di fornire in maniera più efficiente, nel corso dell'udienza o del processo, informazioni su tali possibilità alla persona sottoposta a procedimento penale o condannata. In una relazione è stato sottolineato che si potrebbero tenere riunioni periodiche tra magistrati, procuratori e altre autorità coinvolte al fine di individuare i casi in cui la decisione quadro 2008/947/GAI potrebbe essere applicata in una fase precoce del procedimento e di coordinare la loro azione a livello nazionale. Lo stesso vale per la decisione quadro 2009/829/GAI.

6.2 Decisione quadro 2008/947/GAI

Pur riconoscendo che la decisione quadro 2008/947/GAI, uno strumento di riconoscimento reciproco inteso a rafforzare la possibilità del reinserimento sociale post-processuale della persona condannata, è relativamente recente, questo ciclo di valutazioni ha rivelato quanto raramente venga utilizzata.

Come già indicato in precedenza, le differenze tra i sistemi penali degli Stati membri, anche per quanto riguarda il modo in cui sono strutturate le sanzioni sostitutive e le misure di sospensione condizionale, danno adito a problemi pratici. Sebbene gli Stati membri siano in grado di riconoscere le pene detentive in modo piuttosto semplice, ciò sembra tutt'altro che immediato quando si tratta di sanzioni sostitutive e misure di sospensione condizionale che comportano particolari tipi di assistenza o divieto, per le quali l'autorità di esecuzione potrebbe non disporre di alcun equivalente nel proprio sistema nazionale. Pertanto, per migliorare la conoscenza degli operatori e agevolare i trasferimenti, dovrebbero essere raccolte maggiori informazioni sulle pene non detentive nei diversi Stati membri, eventualmente sul sito web dell'RGE, come indicato nel sottocapitolo precedente.

Inoltre, il fatto che vi siano più autorità nazionali competenti per l'attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI complica ulteriormente la questione e crea incertezza in merito a quale autorità debba essere contattata. Vi sono difficoltà anche nell'individuare le autorità competenti nell'atlante dell'RGE che, peraltro, attualmente non contiene informazioni sulle autorità competenti in materia di sospensione condizionale.

Inoltre, qualora le misure di sospensione condizionale siano di breve durata, spesso nel momento in cui l'autorità di emissione mette in atto i provvedimenti necessari per adottare la misura il periodo di sospensione condizionale è già scaduto o sta per scadere; una decisione sul riconoscimento di una misura potrebbe inoltre giungere dopo la fine del periodo di sospensione condizionale.

Come evidenziato in una relazione, una comunicazione efficace e tempestiva tra le autorità competenti degli Stati membri, intesa a garantire il trasferimento efficace e tempestivo della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma della decisione quadro 2008/947/GAI, è della massima importanza per promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale. Alcuni gruppi di esperti hanno rilevato diversi casi di comunicazione inefficiente tra le autorità competenti degli Stati membri che ha provocato ritardi e il mancato rispetto dei termini per il completamento dei trasferimenti. Le autorità di uno Stato membro hanno suggerito la possibilità di rafforzare a livello dell'UE i contatti tra i servizi responsabili della sospensione condizionale che si occupano della decisione quadro 2008/947/GAI in tutti gli Stati membri, poiché ciò agevolerebbe la consultazione e la cooperazione su casi specifici, ove necessario.

Inoltre il particolare ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI, vale a dire le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive, richiede un monitoraggio e una sorveglianza specifici delle persone condannate. Un monitoraggio efficace implica una grande fiducia tra le autorità competenti di Stati membri diversi e, pertanto, la conoscenza degli altri sistemi giudiziari. Sembra tuttavia esistere un margine di miglioramento al riguardo: alcune autorità giudiziarie nazionali preferiscono infatti mantenere l'esecuzione della sanzione/misura, anche a distanza, sotto la responsabilità dei propri servizi nazionali piuttosto che accettare la sorveglianza transfrontaliera, ritenendo che ciò garantisca un monitoraggio più efficiente delle misure.

Al fine di dare maggiore visibilità alla decisione quadro 2008/947/GAI a livello dell'UE, alcune relazioni hanno suggerito di creare una rete composta dalle autorità competenti degli Stati membri per condividere esperienze e migliori prassi e trovare soluzioni comuni quando si utilizza questo strumento giuridico.

Un passo in questa direzione è il progetto METIS, che mira, tra l'altro, a promuovere il ricorso alla decisione quadro 2008/947/GAI sviluppando strumenti pratici sia per gli operatori sia per le persone condannate e i loro avvocati. Gli Stati membri coinvolti nel progetto METIS stanno anche elaborando una tabella che mette a confronto le misure di sospensione condizionale. Alcuni esperti ritengono che questo progetto promuoverà il ricorso a tale strumento di reciproco riconoscimento e, più in generale, rafforzerà la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

6.3 Decisione quadro 2009/829/GAI

Alcune delle conclusioni relative alla decisione quadro 2008/947/GAI, illustrate nel sottocapitolo precedente, possono applicarsi anche alla decisione quadro 2009/829/GAI. Quest'ultima, infatti, è uno strumento di reciproco riconoscimento che prevede il trasferimento delle misure cautelari preprocessuali a un altro Stato membro, al fine di prevenire le disparità tra persone residenti e non residenti nello Stato del processo, tenendo conto del fatto che, anche quando si trovano in circostanze analoghe, le persone non residenti sono poste in custodia cautelare più spesso di quelle residenti.

Una spiegazione della riluttanza dei giudici ad applicare la decisione quadro 2009/829/GAI è la difficoltà di individuare i casi in cui sarebbe efficace e opportuno emettere un'ordinanza cautelare europea (ESO). Gli operatori di alcuni Stati membri hanno espresso l'opinione che il valore aggiunto dell'ESO sia discutibile, poiché essa non soddisfa le esigenze dei procedimenti penali, in particolare perché il tempo necessario per predisporre le relative procedure non è compatibile con i termini per le udienze sulla detenzione cautelare. La decisione di sottoporre una persona alla detenzione cautelare deve essere presa in tempi brevi, ed è impossibile emettere un'ESO e ricevere una risposta dallo Stato membro di esecuzione entro tali termini.

Spesso, inoltre, le autorità competenti non sono disposte a consentire alla persona indagata/imputata di lasciare il paese nei casi in cui la sua presenza sarà richiesta nel corso del procedimento penale, poiché rilevano la necessità della detenzione e, pertanto, di un MAE.

Gli operatori di alcuni Stati membri hanno espresso l'opinione che, qualora sia possibile completare un'indagine preliminare piuttosto rapidamente, non sia opportuno emettere un'ESO, poiché ciò potrebbe rendere più complessa la gestione della causa. Per ridurre i tempi di una causa penale, un breve arresto provvisorio della persona interessata è un'alternativa migliore rispetto al suo rilascio in vista di ulteriori indagini o di un processo.

Per quanto riguarda le indagini più complesse e dispendiose in termini di tempo, alcuni operatori e gruppi di esperti hanno espresso opinioni diverse. Alcuni operatori ritengono che tali indagini, nel corso delle quali gli indagati sono generalmente sottoposti a detenzione, potrebbero essere compromesse da un'ESO.

Un gruppo di esperti ha espresso il parere opposto, vale a dire che nelle cause penali che si protraggono a lungo i vantaggi offerti dalla decisione quadro 2009/829/GAI (rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto alla libertà) dovrebbero prevalere.

Più in generale questo ciclo di valutazioni ha dimostrato che la riluttanza a ricorrere all'ESO è anche dovuta all'incertezza dell'autorità emittente in merito all'efficacia della sorveglianza della misura cautelare da parte delle autorità di esecuzione. Secondo alcuni operatori, l'interazione e la comunicazione tra queste autorità al fine di monitorare l'osservanza delle misure imposte sembra alquanto difficile nella pratica.

Infine, un altro motivo addotto dalle autorità competenti di uno Stato membro per spiegare l'utilizzo poco frequente della decisione quadro 2009/829/GAI è che tale utilizzo non è giustificato nel caso di reati minori, tenuto conto del costo delle misure cautelari.

RACCOMANDAZIONI

- *Si invitano gli Stati membri ad adottare misure adeguate per sensibilizzare maggiormente gli operatori in merito alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e, di conseguenza, a includere informazioni su tali strumenti giuridici nei programmi di formazione rivolti a tutti i pertinenti portatori di interessi, nonché a elaborare orientamenti specifici per agevolare e promuovere il ricorso a tali strumenti.*
- *Si raccomanda alla Commissione europea di adottare misure non legislative concrete per rafforzare l'applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio sulla sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive e della decisione quadro 2009/829/GAI sull'ordinanza cautelare europea, tenendo conto delle informazioni raccolte durante questo ciclo di valutazioni reciproche.*

- *La Commissione europea, ove opportuno in cooperazione con l'RGE ed Eurojust, è incoraggiata a valutare la possibilità che agli operatori siano forniti manuali dell'UE contenenti orientamenti pratici sull'applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI.*

- *Al fine di agevolare l'applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI si incoraggia l'RGE, in cooperazione con gli Stati membri, a includere sul proprio sito web informazioni pertinenti in merito a tutti i sistemi nazionali e alle misure non detentive da essi previste, nonché informazioni aggiornate relative a tutte le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione di tali decisioni quadro.*

7. QUESTIONI ORIZZONTALI

7.1 Autorità centrali e contatti diretti

7.1.1 Autorità centrale e contatti diretti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali. Gli Stati membri possono, se l'organizzazione del loro sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla loro autorità centrale o alle loro autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa dei MAE e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Uno Stato membro ha designato due organi quali autorità centrali. Solo in pochi Stati membri non è stata nominata alcuna autorità centrale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI. La maggior parte degli Stati membri che hanno nominato un'autorità centrale ha scelto il proprio ministero della Giustizia, mentre alcuni hanno nominato un'autorità (giudiziaria) nazionale diversa.

In quasi tutti gli Stati membri l'autorità centrale ha un ruolo limitato e interviene solo su richiesta. Non interferisce nei rapporti tra autorità giudiziarie e non mantiene contatti con le autorità giudiziarie di altri Stati membri; mantiene invece contatti con i ministeri della Giustizia di altri Stati membri.

Generalmente l'autorità centrale fornisce assistenza all'autorità giudiziaria emittente e all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, soprattutto nei casi più complessi, per esempio agevolando la comunicazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri interessati o al verificarsi di difficoltà che non possano essere risolte direttamente con le autorità competenti di altri Stati membri, per esempio riguardo all'individuazione dell'autorità competente o dell'autorità centrale, all'invio della documentazione o alla verifica dell'autenticità della stessa. Spesso produce materiali a sostegno delle autorità competenti (manuali, intranet, orientamenti, circolari, ecc.) o gestisce le statistiche. In certi casi svolge anche un controllo di qualità prima dell'emissione di un MAE.

In alcune relazioni è stato osservato che, negli ultimi tempi, il ruolo svolto dalle autorità centrali nel fornire assistenza nei procedimenti relativi al MAE si è ridotto e che il ricorso alla loro assistenza si limita spesso alle situazioni in cui risulta impossibile risolvere la questione problematica mediante contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate. In certi casi questo cambiamento è una conseguenza del seguito dato alle raccomandazioni del quarto ciclo di valutazioni reciproche, mentre in altri casi può essere dovuto a una maggiore consapevolezza dell'ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI e all'esperienza acquisita dalle autorità giudiziarie nell'applicazione della stessa.

Vi sono tuttavia alcuni Stati membri in cui l'autorità centrale continua a svolgere un ruolo importante negli aspetti principali della procedura di consegna, andando oltre i compiti amministrativi, pratici e metodologici che le sono assegnati dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Per esempio l'autorità centrale è autorizzata, tra l'altro, a emettere ed eseguire i MAE, è designata come canale unico attraverso il quale devono passare tutte le comunicazioni con altri Stati membri e le richieste rivolte agli stessi, o ancora è autorizzata a richiedere informazioni complementari all'autorità competente di emissione sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, eseguendo in tal modo compiti solitamente svolti dalla magistratura. Si è consigliato a questi Stati membri di adottare misure per limitare il ruolo della loro autorità centrale e di promuovere i contatti diretti tra le autorità competenti in linea con il principio del riconoscimento reciproco.

Nel contesto del nono ciclo di valutazioni reciproche è stato sottolineato che questo nuovo modello di cooperazione giudiziaria comporta un cambiamento radicale nelle relazioni tra gli Stati membri, sostituendo il precedente approccio basato sulla comunicazione tra autorità centrali o governative con una comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria senza il coinvolgimento di organi esecutivi.

Alcuni operatori hanno fatto notare che in certi casi sono scoraggiati dall'instaurare contatti diretti a causa delle barriere linguistiche, del timore di non riuscire a individuare correttamente l'autorità competente, ecc. Il gruppo di esperti ha sottolineato che, sebbene le barriere linguistiche possano rappresentare un ostacolo per contatti diretti efficaci, questi sono un elemento centrale del riconoscimento reciproco ed è pertanto opportuno adottare misure per superare tali difficoltà.

7.1.2 Autorità centrale e contatti diretti ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI

L'autorità centrale assiste le autorità giudiziarie nelle procedure relative alla ricezione e alla trasmissione dei certificati e delle sentenze, nonché di qualsiasi corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Può inoltre assistere le autorità competenti nelle procedure di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI fornendo consulenza o informazioni sulle stesse. Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno designato un'autorità centrale ai fini della decisione quadro in questione.

Di norma la relazione tra il principio dei contatti diretti tra autorità giudiziarie e il ruolo delle autorità centrali a norma della decisione quadro 2008/909/GAI rispecchia la ripartizione delle competenze nel contesto dei procedimenti relativi al MAE; si veda, a tale proposito, il capitolo pertinente più sopra.

7.1.3 Autorità centrale e contatti diretti ai sensi delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI

Molti Stati membri non hanno designato un'autorità centrale né come autorità di emissione né come autorità di esecuzione ai fini dell'emissione e della trasmissione di decisioni e certificati a norma delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. Tuttavia, il ministero della Giustizia assiste di norma le autorità giudiziarie competenti in caso di difficoltà che non possono essere risolte direttamente con le autorità competenti di altri Stati membri.

7.2 Specializzazione delle autorità competenti

Gli Stati membri hanno approcci organizzativi differenti nell'attribuzione della responsabilità di gestione degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE. Alcuni hanno istituito un sistema centralizzato per uno strumento o per tutti gli strumenti, mentre altri adottano un approccio decentrato. Gli organi centralizzati — ossia, nella maggior parte degli Stati membri, il rispettivo ministero della Giustizia — sono altamente specializzati nell'uso degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE (sia in qualità di autorità di emissione che in qualità di autorità di esecuzione) e possono fornire consulenza e sostegno agli operatori locali.

Negli organi giurisdizionali locali la specializzazione può essere più difficile da conseguire e spesso gli operatori non sono specializzati nell'uso degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE, poiché essi rappresentano uno dei tanti compiti di ciascun procuratore o organo giurisdizionale penale. Nel contesto dell'attuale ciclo di valutazioni, questi Stati membri sono stati incoraggiati a valutare l'istituzione, presso gli organi giurisdizionali, di unità specializzate in questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria internazionale o, in alternativa, ad aumentare il numero di magistrati che si occupano esclusivamente di casi connessi a tali strumenti, nonché a fornire un'adeguata formazione specialistica su tali strumenti, quali possibili metodi per rafforzare le competenze specifiche nel settore.

In alcuni Stati membri esiste tuttavia, in diversa misura, un certo grado di specializzazione a vari livelli della magistratura, in particolare tra alcuni magistrati e/o organi giurisdizionali, soprattutto se collocati nei distretti più grandi.

Ciò accade più frequentemente per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584/GAI, poiché il MAE è ampiamente utilizzato da un periodo di tempo considerevole e gli operatori hanno acquisito esperienza in merito, e in minor misura per la decisione quadro 2008/909/GAI, dal momento che solo pochi Stati membri dispongono di dipartimenti specializzati distinti che si occupano dei casi relativi a questa decisione quadro. Non esiste alcuna specializzazione in merito alla decisione quadro 2008/947/GAI e alla decisione quadro 2009/829/GAI.

In uno Stato membro la struttura delle autorità competenti si basa sulla specializzazione territoriale in strumenti specifici, con il vantaggio che i giudici, i magistrati e il personale amministrativo coinvolto dispongono di un elevato livello di competenza. In uno Stato membro un organo giurisdizionale specializzato verifica il MAE prima della sua emissione, riducendo in tal modo al minimo il rischio di emettere un formulario incompleto. In alcuni Stati membri esistono reti di operatori o gruppi di lavoro specializzati nella cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, che si riuniscono periodicamente per discutere di questioni pertinenti nel settore della cooperazione giudiziaria e sono in grado di fornire orientamenti e assistenza ad altri operatori nell'emissione e nell'esecuzione di richieste di riconoscimento reciproco. Inoltre, generalmente i punti di contatto dell'RGE dispongono delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per fornire consulenza ai loro colleghi.

In quasi nessuno Stato membro vi sono avvocati che si specializzano negli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE. Inoltre, gli avvocati non sono neppure sufficientemente a conoscenza della legislazione dell'UE e della giurisprudenza della CGUE nel settore. In alcuni Stati membri, tuttavia, vi sono avvocati che hanno una certa conoscenza del MAE e, in misura minore, della decisione quadro 2008/909/GAI; non esiste invece alcuna specializzazione tra gli avvocati riguardo alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. Inoltre, poiché tali avvocati sono solitamente nominati d'ufficio, esiste il rischio che gli avvocati che non si specializzano in un determinato settore non siano in grado di tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi di una persona condannata o indagata.

RACCOMANDAZIONI

- *Gli Stati membri sono incoraggiati ad assicurare un livello adeguato di specializzazione degli operatori che si occupano di tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE che comportano privazioni o restrizioni della libertà contemplati dal nono ciclo di valutazioni reciproche, compresi se possibile gli avvocati, impartendo una formazione specialistica e promuovendo reti di magistrati specializzati in questo settore.*

7.3 Cooperazione e scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie è di vitale importanza nel contesto delle procedure relative a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE che comportano privazioni o restrizioni della libertà, contemplati dal nono ciclo di valutazioni reciproche. Lo Stato di esecuzione potrebbe avere bisogno di informazioni supplementari oltre a quelle già inviate dallo Stato di emissione. Tuttavia, nel contesto di questo ciclo di valutazioni si è osservato che talvolta le informazioni supplementari richieste sono irrilevanti o non necessarie, poiché vanno al di là dei requisiti stabiliti nel rispettivo strumento giuridico, con la conseguenza che la durata del procedimento può protrarsi in modo ingiustificato.

Nel contesto di questo nono ciclo di valutazioni reciproche, la questione dello scambio di informazioni è stata affrontata principalmente in relazione alla decisione quadro 2002/584/GAI e, in misura più limitata, in relazione alla decisione quadro 2008/909/GAI.

Per quanto riguarda il MAE, le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sono talvolta insufficienti per decidere in merito alla sua esecuzione. Uno dei problemi più frequenti è la descrizione non sufficientemente dettagliata dei fatti e delle circostanze del reato, compresi il luogo e il momento in cui sono stati commessi i singoli atti. Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate da permettere di distinguere gli atti in questione da altri atti, un aspetto essenziale per verificare la doppia incriminazione, il *ne bis in idem* o le sentenze contumaciali. In altri casi non vi sono sufficienti informazioni sulle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. Nel caso di MAE emessi per l'esecuzione di una sentenza, talvolta mancano le informazioni sulla durata della pena o l'indicazione se la persona in questione sia stata informata o meno del termine fissato per l'udienza.

Nella stragrande maggioranza dei casi, qualora siano necessarie informazioni supplementari, le autorità giudiziarie emittenti sono invitate a fornire le informazioni pertinenti entro un termine stabilito, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Tali termini, se ragionevoli, sono rispettati dalle autorità giudiziarie emittenti nella maggior parte dei casi, sebbene non sempre, e le risposte sono generalmente tempestive e appropriate.

Tuttavia, in alcuni casi, qualora tali termini siano brevi e difficili da rispettare o qualora siano necessarie ripetute richieste di informazioni supplementari perché lo Stato emittente non risponde entro i termini o non fornisce una risposta corretta, ciò può comportare il protrarsi del procedimento e rendere problematico il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI. Inoltre si sono verificate situazioni in cui lo Stato emittente non ha fornito le informazioni richieste e lo Stato di esecuzione ha rifiutato la consegna.

La questione dello scambio di informazioni non si conclude con la consegna della persona, in quanto, a seguito dell'adozione di una decisione sul MAE, le autorità di esecuzione sono anche tenute a trasmettere le decisioni di consegna e altre pertinenti informazioni di follow-up, in particolare in merito al periodo di detenzione scontato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII del "Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo" della Commissione. Tuttavia non tutti gli Stati di esecuzione trasmettono regolarmente tali informazioni di follow-up e talvolta è necessario che lo Stato emittente ne faccia richiesta.

Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/909/GAI, possono essere richieste informazioni supplementari in caso di certificati incompleti o non correttamente compilati. Ciò può comprendere vari tipi di informazioni, quali: la designazione e qualificazione giuridica del reato; la durata esatta del periodo trascorso in detenzione e la parte della pena non scontata; il regime applicabile alla liberazione condizionale, ecc. In generale, tuttavia, le informazioni incluse nel certificato inviato dallo Stato di emissione sono sufficienti.

Nell'ambito della decisione quadro 2008/909/GAI possono – e in alcune circostanze devono – svolgersi consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e quelle dello Stato di esecuzione, al fine di stabilire se la pena abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e la sua effettiva reintegrazione nella società. Tali consultazioni non sono sempre obbligatorie. Le autorità di emissione non sempre stabiliscono contatti preliminari con le autorità dello Stato membro di esecuzione, tranne quando è necessario il loro consenso. Tuttavia, alcuni gruppi di esperti hanno osservato che una consultazione preliminare con lo Stato membro di esecuzione potrebbe essere utile per ottenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per decidere se emettere un certificato ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI. Per maggiori dettagli si veda il capitolo sulla valutazione del reinserimento sociale.

Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione hanno l'obbligo di fornire senza indugio allo Stato di emissione le informazioni elencate all'articolo 21 della decisione quadro 2008/909/GAI; tuttavia non tutti gli Stati membri rispettano tale obbligo.

Lo scambio di informazioni o le consultazioni avvengono attraverso vari canali. La norma generale, in linea con il principio della fiducia reciproca — che è un elemento fondamentale del sistema degli strumenti di riconoscimento reciproco nell'UE — è che le autorità competenti dello Stato membro comunichino direttamente con le autorità competenti degli altri Stati membri. Stando al nono ciclo di valutazioni reciproche, il contatto diretto tra le autorità giudiziarie è generalmente soddisfacente. Alcuni Stati membri chiedono informazioni supplementari attraverso le rispettive autorità centrali.

Le comunicazioni possono avvenire per posta ordinaria, posta elettronica, telefono, fax, ecc. Al fine di agevolare l'applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI, le autorità di alcuni Stati membri hanno accettato di inviare le richieste di trasferimento e gli eventuali elementi di follow-up (documenti pertinenti, decisioni di riconoscimento, informazioni supplementari) per via elettronica.

La maggiore disponibilità e l'impiego più diffuso delle nuove tecnologie contribuiscono ad accelerare l'interazione, ma al tempo stesso impongono che l'atlante dell'RGE, contenente gli indirizzi di posta elettronica delle autorità giudiziarie e centrali, sia tenuto aggiornato.

In alcuni casi Eurojust e l'RGE possono essere canali utili per stabilire una comunicazione rapida ed efficace, soprattutto nei casi urgenti e/o in assenza di risposta oppure al fine di aggirare le difficoltà derivanti dalle barriere linguistiche. Se del caso, occasionalmente la comunicazione può avvenire anche tramite gli uffici SIRENE, nel caso degli Stati membri che utilizzano il sistema d'informazione Schengen, o tramite gli uffici Interpol, nel caso degli Stati membri che non utilizzano il sistema d'informazione Schengen.

RACCOMANDAZIONI

- *Si consiglia agli Stati membri di provvedere affinché il ruolo delle loro autorità centrali sia limitato a quanto previsto da ciascuno strumento di riconoscimento reciproco dell'UE contemplato dal nono ciclo di valutazione reciproca e di promuovere contatti diretti tra le autorità competenti in linea con il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE.*
- *Si consiglia agli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stati di emissione ai fini delle decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, di provvedere affinché le loro autorità competenti trasmettano alle autorità competenti dello Stato di esecuzione tutte le informazioni necessarie per decidere in merito all'esecuzione della richiesta e, qualora queste ultime richiedano informazioni supplementari, di fornire tali informazioni nel più breve tempo possibile.*

7.4 Transito della persona ricercata o condannata

Il transito attraverso il territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione ai fini della consegna a norma dell'articolo 25 della decisione quadro 2002/584/GAI o ai fini del trasferimento di una persona condannata verso un altro Stato membro a norma della decisione quadro 2008/909/GAI costituisce un elemento essenziale della conclusione dei procedimenti ai sensi delle suddette decisioni quadro.

Nella maggior parte degli Stati membri il ministero della Giustizia è l'autorità competente per il transito, sia per i casi in entrata che per quelli in uscita. Le richieste di transito sono presentate tramite gli uffici SIRENE e, in alcuni casi, tramite gli uffici INTERPOL. Le modalità pratiche dell'effettiva esecuzione del transito sono organizzate in collaborazione con la polizia, che è responsabile degli aspetti operativi.

La maggior parte degli Stati membri non ha incontrato problemi di rilievo nel transito di persone ricercate. Tuttavia, alcune difficoltà pratiche possono sorgere al momento dell'organizzazione del transito specialmente a causa dei tempi molto stretti stabiliti per il transito (la consegna, infatti, deve essere completata entro dieci giorni) e risposte tardive possono determinare un rinvio dell'operazione, dal momento che ricevere la richiesta di transito con un brevissimo preavviso prima della data del transito significa che i tempi per l'organizzazione della consegna sono molto ridotti. Altre difficoltà pratiche includono l'individuazione dell'autorità competente dell'altro Stato membro responsabile del transito. Alcuni operatori e gruppi di esperti hanno sottolineato che sarebbe utile se l'atlante dell'RGE contenesse queste informazioni e hanno raccomandato di aggiornare in tal senso il sito web dell'RGE. Possono sorgere problemi anche per quanto riguarda i requisiti in materia di documentazione e traduzione per l'autorizzazione del transito.

Spesso i permessi di transito sono una questione urgente, ma sono anche dispendiosi in termini di tempo, soprattutto se la richiesta di trasferimento deve essere tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Talvolta le richieste di transito sono incomplete. Alcuni Stati membri richiedono una traduzione e, in certi casi, occorre sia la traduzione della richiesta di transito che quella del MAE. Le "fiches belges" sul sito web dell'RGE, una volta aggiornate, potrebbero aiutare a individuare i requisiti relativi ai documenti necessari, alle tempistiche e alle lingue accettate. Anche le perturbazioni del traffico aereo sono state indicate da alcuni Stati membri come un'ulteriore difficoltà pratica nell'esecuzione del transito. Un certo numero di Stati membri ha menzionato problemi nei casi in cui lo Stato di esecuzione ha ordinato la consegna della persona ricercata senza adottare alcuna misura cautelare per garantirne la disponibilità, ma semplicemente notificando loro la data della consegna e invitandole a presentarsi volontariamente. Talvolta accade che una persona oggetto di consegna, che non è stata posta in stato di detenzione, non si presenti nel luogo in cui deve essere prelevata, con la conseguenza che il transito deve essere riorganizzato, in alcuni casi più volte.

Dal punto di vista logistico occorrono intensi preparativi perché il trasferimento possa avere effettivamente luogo. Inoltre la posizione geografica di alcuni Stati membri può comportare difficoltà connesse alle lunghe distanze e alla mancanza di voli diretti. In generale, i colloqui bilaterali con i più rilevanti Stati membri confinanti e Stati membri partner si sono dimostrati utili per migliorare l'attuazione pratica del transito. I punti di contatto dell'RGE possono contribuire ad accelerare la procedura e a stabilire contatti flessibili e rapidi con le autorità competenti.

Va inoltre sottolineato che, durante il periodo della COVID-19, tutti gli Stati membri hanno dovuto affrontare problemi connessi al trasporto transfrontaliero di persone verso Stati membri non confinanti, per via delle significative restrizioni imposte agli spostamenti aerei e ad altre modalità di trasporto.

RACCOMANDAZIONI

- *L'RGE è invitata ad assicurare, in cooperazione con gli Stati membri, che nell'atlante dell'RGE e nelle "fiches belges" siano disponibili informazioni aggiornate sulle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione del transito nonché sulla documentazione necessaria, sulle tempistiche e sulle lingue accettate, al fine di agevolare e accelerare il processo.*

7.5 COOPERAZIONE CON EUROJUST E L'RGE

Sulla base del nono ciclo di valutazioni reciproche, le autorità nazionali competenti sono generalmente ben informate circa la competenza di Eurojust e della rete giudiziaria europea nel settore della cooperazione giudiziaria e le possibilità da questi offerte, e l'assistenza fornita è generalmente considerata preziosa e necessaria dagli operatori degli Stati membri. Eurojust e l'RGE sono considerati i canali di comunicazione più efficienti nei procedimenti transfrontalieri e sono generalmente ritenuti molto efficaci, in quanto contribuiscono a rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri.

Solo un numero limitato di Stati membri non coinvolge quanto potrebbe Eurojust e l'RGE nei casi transfrontalieri relativi alle procedure di riconoscimento reciproco al fine di accelerare i procedimenti.

L'assistenza di Eurojust o dell'RGE può essere presa in considerazione dalle autorità degli Stati membri in sede di applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE, in funzione del merito del caso e in particolare della sua complessità e urgenza. In teoria possono fornire mezzi di assistenza diversi ma complementari. Ai punti di contatto dell'RGE viene solitamente chiesto di fornire assistenza al fine di facilitare e razionalizzare la comunicazione e di ottenere le informazioni necessarie per prendere una decisione, mentre nei casi urgenti o più complessi riguardanti attività criminali gravi o in cui sono coinvolti più Stati membri, per agevolare la cooperazione può essere contattato il membro nazionale di Eurojust.

Tuttavia non è sempre facile stabilire una chiara distinzione tra i loro rispettivi ruoli. Nella pratica le autorità degli Stati membri chiedono l'assistenza di Eurojust o dei punti di contatto nazionali dell'RGE in situazioni in cui stabilire contatti risulti difficoltoso o problematico, anche per motivi linguistici, o quando sorgono problemi nell'ottenere documenti o informazioni complementari dallo Stato di emissione.

Per quanto riguarda in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI, Eurojust e l'RGE sono entrambi considerati canali utili poiché consentono contatti rapidi ed efficaci con l'autorità emittente del MAE. Spesso è possibile rispettare i termini anche grazie all'aiuto dei punti di contatto dell'RGE e, in casi urgenti o più complessi, all'assistenza dell'ufficio nazionale di Eurojust.

Per quanto riguarda il MAE i canali di Eurojust sono utilizzati per risolvere problemi rapidamente, ad esempio qualora emergano difficoltà nell'esecuzione della richiesta o in caso di concorso di richieste di consegna di una persona ricercata emesse dalle autorità giudiziarie di più Stati membri (articolo 16 della decisione quadro 2002/584/JHA). Sebbene non sia un obbligo, il coinvolgimento di Eurojust è una possibilità che può fornire rapidamente all'autorità di esecuzione un parere coordinato e ben informato su quale MAE sia opportuno eseguire tra quelli concorrenti, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti. In molte relazioni gli esperti hanno sottolineato quanto Eurojust possa rivelarsi utile in tali casi, seguendo le linee guida di Eurojust per la decisione sulle richieste concorrenti di consegna e di estradizione (rivedute nel 2019) e per la possibilità di raggiungere un accordo accettabile per tutti i portatori di interessi in un periodo di tempo limitato. In molti Stati membri questa opzione non è inclusa nel diritto nazionale o viene utilizzata molto raramente nella pratica. Diverse relazioni raccomandano di coinvolgere più spesso Eurojust in relazione a MAE concorrenti.

Eurojust può inoltre essere molto utile allorché si verificano problemi nelle situazioni in cui un MAE è connesso ad altri strumenti di riconoscimento reciproco, ad esempio un ordine europeo d'indagine (OEI), da eseguire in parallelo o immediatamente dopo l'arresto della persona ricercata, o contemporaneamente, poiché le autorità competenti dei singoli strumenti potrebbero essere diverse.

La partecipazione di Eurojust ai procedimenti relativi al MAE è rilevante anche nei casi in cui, in circostanze eccezionali che potrebbero comportare ritardi nell'esecuzione del MAE, l'autorità giudiziaria deve informare Eurojust indicando i motivi del ritardo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584/GAI. In alcune relazioni è stato sottolineato anche il valore aggiunto delle riunioni di coordinamento organizzate da Eurojust, in particolare nei casi in cui sono applicabili diversi strumenti giuridici dell'UE, nonché dei centri di coordinamento, nei casi in cui MAE e altre misure debbano essere eseguiti simultaneamente in vari Stati membri.

Le ricerche volte a individuare le autorità competenti di altri Stati membri sono svolte principalmente dall'RGE, ad esempio con l'assistenza degli esperti designati come punto di contatto dell'RGE o di Eurojust. Nella pratica si è rivelato utile rivolgersi ai punti di contatto dell'RGE o a Eurojust specialmente nei casi urgenti, quando vi sono ritardi nell'ottenimento di informazioni dall'autorità di esecuzione o se le informazioni fornite non sono sufficienti, al fine di ricevere assistenza per ulteriori ricerche o per accelerare la questione.

La cooperazione tramite l'RGE è molto apprezzata dagli operatori, in quanto solitamente i punti di contatto dell'RGE possono fornire consulenza ai loro colleghi sul trattamento di casi MAE e diffondere tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni su recenti sentenze della CGUE, ad altri operatori. In diverse relazioni i gruppi di valutazione hanno sottolineato l'utilità della rassegna, redatta da Eurojust, della giurisprudenza della CGUE relativa al MAE e di altri prodotti pubblicati da Eurojust.

In molti Stati membri i magistrati sono consapevoli dell'esistenza del sito web e delle risorse online dell'RGE, li utilizzano regolarmente e li trovano strumenti estremamente pratici e indispensabili per la redazione efficiente e agevole sia delle richieste sia delle risposte. In alcuni Stati membri, tuttavia, le conoscenze e l'uso degli strumenti dell'RGE tra gli operatori non sono sufficienti e vi è una necessità di sensibilizzazione per quanto riguarda gli strumenti che possono agevolare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Lo strumento dell'RGE utilizzato più di frequente e ritenuto più importante è l'atlante dell'RGE, che facilita l'individuazione delle autorità competenti. Nel contesto del nono ciclo di valutazioni reciproche, tuttavia, è emerso che i dati di contatto che figurano nell'atlante dell'RGE sono talvolta superati o incompleti e non includono gli indirizzi di posta elettronica delle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri. È stato pertanto sottolineato che le informazioni contenute nell'atlante dovrebbero essere regolarmente aggiornate per tutti gli Stati membri. L'RGE dispone inoltre di un sistema di telecomunicazione protetto che può essere utilizzato per questioni in materia penale, anche per la trasmissione dei mandati d'arresto europei. Una relazione raccomanda la possibilità di tradurre in tutte le lingue dell'UE i modelli utilizzati per attuare gli strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria e di metterli a disposizione sul sito web dell'RGE, come già avviene per il MAE.

L'RGE offre altri strumenti, ossia:

- le "fiches belges", che forniscono informazioni pratiche su specifiche categorie di misure contemplate dalla cooperazione giudiziaria in materia penale;
- la biblioteca giuridica, che permette agli operatori del settore di verificare lo stato di attuazione dei vari strumenti giuridici e le dichiarazioni rese in proposito dagli Stati membri;
- il compendio, che fornisce assistenza nella stesura delle richieste di cooperazione giudiziaria;
- la relazione "*Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality*" (Condizioni di detenzione penale nell'Unione europea: norme e realtà), che illustra determinate norme minime in materia di detenzione penale a livello europeo e internazionale, come le dimensioni dei locali, le strutture igienico-sanitarie (accesso ai bagni e ai servizi igienici, durata della permanenza all'aperto dei detenuti, ecc.) e contiene informazioni provenienti da varie istituzioni in Europa riguardanti tali condizioni.

RACCOMANDAZIONI

- ***Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere il ricorso a Eurojust e all'RGE nonché agli strumenti da questi offerti e a organizzare azioni di sensibilizzazione al riguardo, tenendo conto del valore aggiunto che possono apportare per superare le difficoltà nell'applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE e, più in generale, per migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria con altri Stati membri dell'UE.***

In cooperazione con gli Stati membri, si invita l'RGE a provvedere affinché il suo sito web, che costituisce una risorsa centrale essenziale e preziosa, sia aggiornato periodicamente e in particolare a tenere aggiornati i dettagli di contatto delle autorità giudiziarie degli Stati membri nonché la sezione sui punti di contatto contenuta nell'atlante, al fine di consentire la corretta individuazione, da parte degli operatori degli Stati membri, delle autorità competenti di altri Stati membri nei casi transfrontalieri che coinvolgono strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE.

7.6 Formazione

La maggior parte degli Stati membri dispone di sistemi piuttosto completi e ben organizzati per la formazione degli operatori nel settore della cooperazione giudiziaria; alcuni Stati membri sfruttano al meglio i nuovi e moderni strumenti informatici per offrire corsi di formazione tramite apprendimento elettronico. Tuttavia sembrano necessari ulteriori sforzi per garantire la formazione continua dei magistrati in tutte le fasi della loro carriera in merito a tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco oggetto di questo ciclo di valutazioni, come illustrato in appresso.

La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE esiste da molto tempo ed è ormai più o meno uno strumento quotidiano per gli operatori in tutta l'UE. Anche la decisione quadro 2008/909/GAI relativa al trasferimento delle pene detentive è nota e applicata in misura piuttosto soddisfacente. Vi è tuttavia una mancanza di conoscenza ed esperienza tra gli operatori in merito alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa alla sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive e alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'ordinanza cautelare europea (ESO), il che ostacola un'applicazione più frequente di tali strumenti.

Da questo ciclo di valutazioni è emerso che le attività di formazione sulla decisione quadro 2002/584/GAI si svolgono regolarmente nella maggior parte degli Stati membri e che spesso sono organizzate formazioni sulla decisione quadro 2008/909/GAI, anche se non in modo sistematico. D'altro canto raramente è disponibile una formazione sulle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, ad eccezione di alcune iniziative ad hoc in alcuni Stati membri.

È evidente che vi sono margini di miglioramento, aumentando le attività di formazione per giudici, procuratori, avvocati e altro personale coinvolto nell'applicazione di tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco oggetto del presente ciclo di valutazioni, in quanto ciò ne incoraggerebbe l'uso, aumenterebbe il grado di sensibilizzazione in materia e accrescerebbe la possibilità di condividere esperienze pratiche e sviluppi giurisprudenziali pertinenti. Nel contesto del presente ciclo di valutazioni è stato ripetutamente raccomandato di organizzare formazioni specifiche e regolari su tutti gli strumenti giuridici summenzionati, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, per tutte le autorità coinvolte nella loro attuazione.

Tale necessità riguarda in particolare le meno note decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI. La mancanza di formazione specifica è stata individuata come uno dei principali ostacoli al ricorso diffuso a tali decisioni quadro. Per poter sfruttare appieno il loro potenziale, è importante sensibilizzare in merito a tali decisioni quadro e migliorare la loro conoscenza tra gli operatori.

Diversi gruppi di valutazione e molti operatori degli Stati membri valutati hanno sottolineato la chiara necessità di impartire regolarmente una formazione relativa alle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, destinata a tutti i pertinenti portatori di interessi, al fine di metterli a conoscenza degli obiettivi e delle possibilità offerte da tali strumenti di riconoscimento reciproco. È stato inoltre sottolineato che sarebbe utile disporre di orientamenti o manuali su tali decisioni quadro.

Il presente ciclo di valutazioni ha dimostrato che, nella maggior parte degli Stati membri, i programmi di formazione destinati agli avvocati difensori su tutte le suddette decisioni quadro sono insufficienti o non sono disponibili. Non esistono avvocati specializzati in materia di strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE; pertanto, vi è la chiara necessità di promuovere modalità per migliorare la conoscenza di tali strumenti da parte degli avvocati difensori, in modo da consentire loro di fornire ai loro clienti consulenza di buona qualità in questo settore.

Una serie di relazioni suggerisce l'organizzazione di una formazione congiunta per giudici, procuratori, avvocati e altri pertinenti portatori di interessi al fine di condividere esperienze e risolvere problemi pratici. Per quanto riguarda la decisione quadro 2008/947/GAI, sarebbe utile includere in tale formazione congiunta il personale penitenziario e quello addetto alla sorveglianza di individui che beneficiano della sospensione condizionale della pena.

Alcuni Stati membri hanno organizzato formazioni congiunte con i paesi vicini; i gruppi di esperti hanno ritenuto che ciò sia utile per risolvere problemi pratici, migliorare la comprensione delle differenze tra i diversi sistemi giudiziari e rafforzare la fiducia reciproca.

Giudici e procuratori possono inoltre partecipare a eventi di formazione a livello dell'UE sugli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE offerti da istituzioni quali la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e l'Accademia di diritto europeo (ERA). Altre opportunità di formazione a livello dell'UE sono quelle offerte dall'Associazione per la ricerca e lo sviluppo nel settore della giustizia penale (ACJRD), come pure le formazioni e i seminari organizzati da Eurojust o dall'RGE.

Nella misura in cui siano loro noti e accessibili, gli avvocati possono inoltre partecipare a eventi di formazione organizzati a livello dell'UE, vale a dire i programmi di formazione offerti dall'ERA (dato che quelli organizzati dalla REFG sono destinati esclusivamente ai membri della magistratura).

Tuttavia, al momento della valutazione, tali possibilità di formazione a livello dell'UE non coprivano tutti gli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE contemplati dal presente ciclo di valutazioni reciproche, in particolare le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, e non sono state pienamente utilizzate da tutti gli Stati membri.

Cionondimeno, come indicato in alcune relazioni, i programmi di formazione dell'UE presentano vantaggi particolari che vanno al di là della mera sensibilizzazione e trasmissione delle conoscenze sull'applicazione pratica degli strumenti dell'UE, in quanto offrono agli operatori un'eccellente opportunità di creare reti e condividere esperienze con colleghi di altri Stati membri. In tal senso l'importanza della formazione a livello dell'UE, in particolare nel settore delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, è stata espressa anche in diverse relazioni di valutazione.

Vi sono inoltre progetti e iniziative volti a rafforzare la cooperazione giudiziaria a livello dell'UE. La piattaforma Cross Justice fornisce un servizio di informazione giuridica destinato principalmente agli operatori della giustizia - giudici, procuratori, magistrati inquirenti e avvocati - ma accessibile anche agli studenti di giurisprudenza, alle ONG e a tutti i cittadini dell'UE, e dovrebbe essere esteso per includere i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri in materia penale, compreso il MAE.

Per quanto riguarda le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, la Confederazione europea della probation (CEP - www.cep-probation.org) dispone di un gruppo in rete aperto, composto da esperti e dedicato a tali decisioni quadro, i cui membri condividono competenze, esperienze e conoscenze e promuovono l'uso di dette decisioni quadro tra i professionisti e i servizi responsabili della sospensione condizionale. Il progetto PONT, finanziato dal programma Giustizia della Commissione europea, offre una serie di corsi di formazione online gratuiti sull'applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, sulla compilazione della documentazione richiesta e sulla gestione delle procedure di adattamento e trasferimento.

Gli operatori di vari Stati membri hanno sottolineato che manuali dell'UE contenenti orientamenti sull'applicazione delle decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, che non sono applicate frequentemente e in merito alle quali esiste pertanto un'esperienza limitata, simili a quelli già esistenti per le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, costituirebbero un'importante fonte di informazioni.

Diversi Stati membri sono a conoscenza dei lavori svolti nell'ambito di EuroPris e partecipano alle sue attività, in particolare per quanto riguarda la decisione quadro 2008/909/GAI, e, in misura minore, ai lavori della CEP per quanto riguarda la decisione quadro 2008/947/GAI. I risultati delle riunioni tenute da EuroPris e dalla CEP sono generalmente diffusi negli Stati membri dagli operatori che vi hanno partecipato.

RACCOMANDAZIONI

- *Gli Stati membri sono incoraggiati a impartire formazioni specialistiche regolari e sistematiche sulle decisioni quadro 2002/584/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e sulla relativa giurisprudenza della CGUE a tutti gli operatori coinvolti nella loro applicazione, compresa una formazione congiunta per giudici, procuratori e, se possibile, tenendo conto dell'indipendenza delle professioni giuridiche in conformità del diritto nazionale, avvocati e altro personale competente.*
- *Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la partecipazione degli operatori che si occupano dei suddetti strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE alle attività di formazione disponibili a livello dell'UE, in modo da accrescere le opportunità di migliorare le conoscenze e condividere le esperienze offerte da questo tipo di formazione.*
- *Si incoraggia la REFG a intensificare gli sforzi per offrire attività di formazione agli operatori sugli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE, tra cui la decisione quadro 2008/947/GAI relativa alla sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive e la decisione quadro 2009/829/GAI sull'ordinanza cautelare europea (ESO), e a dare maggiore visibilità al suo programma di formazione.*

7.7 Statistiche

Una questione comune individuata in quasi tutti gli Stati membri nel contesto di questo ciclo di valutazioni è la mancanza di dati statistici affidabili e dettagliati raccolti periodicamente sulle richieste in uscita e in entrata per tutti e quattro gli strumenti di riconoscimento reciproco contemplati dal presente ciclo di valutazioni.

Altre sfide sono l'aggregazione e la raccolta dei dati e l'elaborazione delle statistiche a livello centrale. Tali carenze e lacune sono ancora più gravi negli Stati membri che dispongono di sistemi decentrati, in quanto è più difficile raccogliere dati da autorità diverse a diversi livelli che da un unico organismo.

Solo alcuni Stati membri raccolgono a livello centrale statistiche annuali sugli strumenti giuridici summenzionati, e tali statistiche sono generalmente raccolte ed elaborate manualmente, per cui non esiste un registro digitale delle relative cause. Inoltre, la raccolta e il trattamento manuali delle informazioni sono dispendiosi in termini di tempo e risorse e possono portare a risultati non accurati e frammentati.

In uno Stato membro, il ministero della Giustizia è responsabile della raccolta delle statistiche e i giudici, gli organi giurisdizionali e i procuratori responsabili della trasmissione o dell'esecuzione di decisioni sulla base degli strumenti di riconoscimento reciproco hanno l'obbligo di inviare copia di ciascuna decisione al ministero della Giustizia. Il gruppo di valutazione ritiene che si tratti di una buona prassi.

La maggior parte delle autorità degli Stati membri è stata in grado di fornire ai rispettivi gruppi di valutazione dati generali, come il numero di misure emesse o eseguite per i diversi strumenti, ma non raccoglie sistematicamente tali dati e spesso non è stata in grado di fornire statistiche più dettagliate.

Tutti gli Stati membri raccolgono statistiche relative al MAE, poiché sono tenuti a fornirle alla Commissione europea. Tuttavia, di norma tali statistiche riguardano semplicemente il numero di MAE ricevuti ed eseguiti; maggiori dettagli sui termini, sui motivi di rifiuto o sulla durata della procedura non sono solitamente disponibili.

Alcuni Stati membri raccolgono e compilano statistiche in relazione alla decisione quadro 2008/909/GAI, ma, salvo poche eccezioni, di solito non sono disponibili informazioni dettagliate sull'esito delle procedure (numero di richieste riconosciute e numero di richieste respinte). Per quanto riguarda le decisioni quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, nella maggior parte degli Stati membri non vengono registrate statistiche.

Il nono ciclo di valutazioni reciproche ha evidenziato che un sistema statistico completo e ben funzionante fornirebbe un quadro migliore del ricorso alle varie decisioni quadro, consentendo il monitoraggio e l'analisi della loro applicazione, delle difficoltà incontrate e dei motivi di rifiuto, al fine di fornire orientamenti più precisi sulla loro applicazione e di un adattamento delle politiche e dei metodi di lavoro. Un tale sistema statistico potrebbe migliorare l'efficienza degli strumenti di riconoscimento reciproco per la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Inoltre è stato osservato che la mancanza di registrazioni informatiche potrebbe comportare un seguito inadeguato. Attualmente solo pochi Stati membri utilizzano strumenti elettronici a fini statistici. Alcuni Stati membri dispongono di sistemi di gestione dei casi che, se coordinati con altri sistemi di raccolta dei dati o ulteriormente sviluppati, potrebbero contribuire a una migliore applicazione delle decisioni quadro contemplate dall'attuale ciclo di valutazioni reciproche.

Come indicato in una relazione, dei sistemi automatizzati potrebbero contribuire a fornire un quadro accurato del ricorso allo strumento di riconoscimento reciproco delle pene detentive, della durata dei procedimenti, dei principali motivi di rifiuto del riconoscimento di una pena, ecc., nonché a gestire il seguito dato alle richieste inviate agli Stati membri di esecuzione.

In uno Stato membro è in corso un progetto relativo al MAE che potrebbe essere considerato, se necessario con opportuni adattamenti, un punto di partenza per centralizzare la raccolta di statistiche relative agli altri strumenti di riconoscimento reciproco oggetto della valutazione. In un altro Stato membro si sta inoltre predisponendo una raccolta disaggregata dei dati relativi al MAE, cosicché nel prossimo futuro sia possibile fornire indicatori statistici sui casi MAE.

RACCOMANDAZIONI

- *Si raccomanda agli Stati membri di istituire un sistema efficiente e affidabile per la raccolta di statistiche sul ricorso alle decisioni quadro 2002/584/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI, al fine di agevolare l'analisi della loro applicazione e adeguare di conseguenza le politiche e i metodi di lavoro. Essi sono incoraggiati a prendere in considerazione l'utilizzo di strumenti elettronici a tal fine, in modo da far risparmiare tempo a tutte le autorità competenti e ottenere un quadro migliore del ricorso agli strumenti giuridici summenzionati.*
-